627ª SEDUTA

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1958

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

INDICE

Autorizzazioni a procedere in giudizio:

Esame di domande:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 26276

Congedi 26275

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 26275

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 26275, 26318

Deferimento all'esame di Commissioni permanenti 26276

Per la discussione dei disegni di legge nn. **2383** e **2384**:

PRESIDENTE 26276

MAGLIANO 26276

Presentazione di relazioni 26276

Richiesta e approvazione di procedura urgentissima per i disegni di legge nn. **2383** e **2384** . . 26317

Trasmissione 26275

« Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero » (**2238**) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

ANGELILLI . . . . . *Pag.* 26315

BARBARO 26305

BRAITENBERG, *relatore* . . . . . 26295 e *passim*

BUSONI 26292, 26312

CERUTTI 26307

DE LUCA Carlo 26299, 25300, 26302

GERVASI 26289, 26291

GRANZOTTO BASSO 26300, 26301, 26304

JANNUZZI 26281, 26317

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo* 26281 e *passim*

MEDICI, *Ministro del tesoro* 26304

MONTAGNANI 26280, 26310

PIECHELE. 26305, 26306, 26312

PIEGARI, *relatore*. 26290

RODA . . . . . 26298 e *passim*

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . . 26281 e *passim*

ZUCCA . . . . . 26281 e *passim*

Interrogazioni:

Annunzio 26318

Per la risposta:

PRESIDENTE 26318

PASTORE Raffaele 26317

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Presidenzà del Vice Presidente DE PIETRO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Amadeo per giorni 2 e Bussi per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annunzio di trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » (2432), d'iniziativa dei deputati Ferrara e Scalia, Mazza ed altri e Magno ed altri;

« Estensione ai componenti le Commissioni per gli esami nelle scuole magistrali e al personale di segreteria e subalterno addetto agli esami stessi, delle disposizioni vigenti per i Commissari d'esame e per il personale di segreteria e subalterno degli altri Istituti di istruzione secondaria » (2433).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa:

dei senatori Sartori e Dardanelli:

« Concessione di un contributo annuo al "Consorzio per la gestione della riserva di caccia e pesca ex reale di Valdieri-Entraque" con sede in Cuneo » (2430);

del senatore Cemmi:

« Norme interpretative al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme » (2431).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame ed alla approvazione:

della 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Proroga del termine fissato dalla legge 20 giugno 1956, n. 614, per l'utilizzazione dei materiali d'artiglieria, automobilistici, del genio, di commissariato, sanitari, navali ed aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automobilistici del Corpo della guardia di finanza » (2424), previo parere della 5ª Commissione;

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Autorizzazione alla spesa per la costruzione in Roma di una Casa internazionale dello studente » (2425), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione;

« Estensione al Liceo linguistico " Nazareth " di Napoli delle norme in vigore per la iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere » (2423), di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria e D'Este Ida.

Annunzio di deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito il seguente disegno di legge all'esame:

della 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956 » (2422), previo parere della 2ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), dal senatore Romano Antonio sui disegni di legge:

« Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie » (2383-*Urgenza*);

« Modificazione del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (2384-*Urgenza*);

a nome della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), dal senatore Tartufoli sul disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento » (2306).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Per la discussione dei disegni di legge n. 2383 e 2384.

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Chiedo che i disegni di legge n. 2383 e 2384, dei quali è stata testè annunciata la presentazione delle relazioni, compilate dal senatore Romano Antonio, siano sollecitamente iscritti all'ordine del giorno, in modo da essere discussi al più presto, possibilmente nella prima seduta della settimana prossima.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta del senatore Magliano.

Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di talune domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella avanzata nei confronti del senatore Mancino per il reato di vilipendio al Governo (articolo 290 del Codice penale e articolo 2 della legge 11 novembre 1947, numero 1317) ed apologia di delitti (articolo 414, ultimo comma, del Codice penale) (*Doc.* XI).

Su questa domanda sono state presentate dalla Commissione due relazioni: l'una di maggioranza, redatta dal senatore Papalia, le cui conclusioni sono contrarie alla concessione dell'autorizzazione, l'altra di minoranza, compilata dal senatore Romano Antonio, le cui conclusioni sono favorevoli alla concessione stessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta della maggioranza della Commissione, contraria alla concessione dell'autorizzazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Bolognesi, per il reato di pubblico comizio abusivo (articolo 18, prima ed ultima parte, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) ed istigazione a disobbedire alle leggi (articolo 414 del Codice penale) (*Doc.* XXXVI).

La Commissione propone che l'autorizzazione non sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Ristori, per concorso nel reato di appropriazione indebita aggravata e continuata (articoli 646, 61, n. 11, 81, primo e secondo capoverso, 110, 112, nn. 1 e 2, del Codice penale) e nel reato di inosservanza continuata delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro (articoli 509, 81, primo e secondo capoverso, 110, 112, nn. 1 e 2, del Codice penale, in relazione agli articoli 8, primo capoverso lettera *b*), 17, 34, secondo capoverso, 47, primo capoverso, del patto mezzadrile per la Toscana concordato in Firenze il 21 dicembre 1928) (*Doc.* XXXVIII).

La Commissione propone che l'autorizzazione non sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Fortunati, per il reato di istigazione a delinquere (articolo 414, n. 1, del Codice penale) (*Doc.* XLIV).

La Commissione propone che l'autorizzazione non sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Negro, per i reati di abbandono collettivo di pubblici lavori (articolo 330, primo capoverso, del Codice penale), atti ostili verso Stato estero (articoli 244, capoverso, del Codice penale) e affissione abusiva di manifesti (articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (*Doc.* XLVI).

La Commissione propone che l'autorizzazione non sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Porcellini per il reato di vilipendio al Governo e alla Polizia (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) e per le contravvenzioni di cui agli articoli 656 del Codice penale, 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 61 del regolamento di polizia urbana; per il reato di cui alla legge 5 febbraio 1928, n. 188, regio decreto-legge 29 dicembre 1936, n. 2191, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 604, e per la contravvenzione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 241 (*Doc.* LII).

La Commissione propone che l'autorizzazione non sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Montagnani, per il reato di istigazione con-

tinuata di militari a disobbedire alle leggi (articoli 81 e 266 del Codice penale) (*Documento* LVIII).

La Commissione propone che l'autorizzazione non sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Spano, per il reato di propaganda ed apologia sovversiva (articolo 272 del Codice penale) (*Doc.* LXI).

La Commissione propone che l'autorizzazione non sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Moro, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Documento* LXII).

La Commissione propone che l'autorizzazione non sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Giustarini, per il reato di diffusione di notizie false e tendenziose (articoli 656 del Codice penale e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc.* LXXVI).

La Commissione propone che l'autorizzazione non sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Bosi, per il reato di vilipendio alle Forze armate dello Stato (articoli 290 del Codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (*Doc.* XCIV).

La Commissione propone che l'autorizzazione sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Palermo, per il reato di ingiurie (articolo 594, prima parte ed ultimo capoverso, del Codice penale) (*Doc.* XCV).

La Commissione propone che l'autorizzazione non sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Valenzi, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341, prima ed ultima parte, del Codice penale) (*Doc.* CII).

La Commissione propone che l'autorizzazione non sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Restagno, per il reato di concorso in peculato (articoli 81, capoverso, 110, 112 n. 1, 314 e 61 n. 7 del Codice penale) (*Doc.* CIII).

Su questa domanda sono state presentate dalla Commissione due relazioni: l'una di maggioranza, redatta dal senatore Monni, le cui conclusioni sono contrarie alla concessione dell'autorizzazione: l'altra di minoranza, compilata dai senatori Marzola e Leone, le cui conclusioni sono favorevoli alla concessione stessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta della maggioranza della

Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Valenzi, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341, prima e ultima parte, del Codice penale) (*Doc.* CV).

La Commissione propone che l'autorizzazione sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Turchi, per il reato di vilipendio alle Forze armate della Liberazione (articoli 290 del Codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (*Doc.* CVI).

La Commissione propone che l'autorizzazione sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Pastore Ottavio, per il reato di diffamazione aggravata col mezzo della stampa (articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc.* CVII).

La Commissione propone che l'autorizzazione sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Turchi, per concorso nel reato di vilipendio continuato alle Forze armate della Liberazione (articoli 110, 81, capoverso, 290 del Codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (*Doc.* CXII).

La Commissione propone che l'autorizzazione sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Rinvio il seguito dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio alla prossima seduta.

Sospendo la seduta per alcuni minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,55, è ripresa alle ore 17,20*).

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero » (2238-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero ».

Avverto che sono stati presentati altri due ordini del giorno: il primo da parte dei senatori Montagnani, Busoni, Valenzi, Bardellini, Russo Salvatore e Zucca; il secondo da parte dei senatori Gervasi e Zucca. Si dia lettura dei due ordini del giorno.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Il Senato, considerato che per effetto della sentenza della Corte costituzionale dell'8-18 marzo 1957, n. 47, sono venute a mancare agli Enti provinciali del turismo cospicue entrate necessarie per la loro normale funzionalità;

considerata la grande importanza del turismo;

considerato che la politica governativa, fin qui seguita, è stata impari all'importanza del turismo stesso;

approva il non passaggio agli articoli del disegno di legge n. 2238 in quanto del tutto insufficiente e impegna il Governo a presentare al più presto una organica e razionale proposta di legge, che permetta di potenziare il turismo e gli organismi che ad esso debbono essere preposti, tenendo conto delle proposte

avanzate dall'Unione italiana delle Provincie, nonchè delle prerogative delle Regioni.

« Il Senato impegna il Governo, nell'attesa della auspicata legge, a provvedere al finanziamento ed al normale funzionamento degli Enti provinciali del turismo ».

MONTAGNANI, BUSONI, VALENZI, BARDELLINI, RUSSO Salvatore, ZUCCA.

« Il Senato, considerato che la sentenza della Corte costituzionale, n. 47, dell'8 marzo 1957, ha dichiarato la " illegittimità costituzionale " delle norme contenute nell'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, e nell'articolo 2 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2302, nelle parti che disciplinano l'imposizione e l'accertamento dei contributi dovuti da soggetti diversi dagli enti pubblici, in riferimento all'articolo 23 della Costituzione;

considerato che a seguito della predetta sentenza costituzionale il Commissariato per il turismo ha disposto la sospensione dei ruoli e la conseguente sospensione della riscossione del tributo;

considerato che da parte degli Enti provinciali per il turismo non si è ancora proceduto a nessun rimborso delle rate pagate indebitamente successivamente al 23 marzo 1957, giorno di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale;

rilevato il danno subìto da quei contribuenti diligenti che hanno proceduto ad assolvere le proprie obbligazioni tributarie in unica soluzione anzichè in sei rate e come in relazione a ciò il mancato rimborso di quanto indebitamente riscosso violi gravemente e nei fatti i princìpi di equità cui si ispira il nostro diritto,

invita il Governo a provvedere affinchè, entro breve tempo e di propria iniziativa, gli Enti provinciali per il turismo procedano alla integrale restituzione delle rate indebitamente riscosse ».

GERVASI, ZUCCA.

PRESIDENTE. Il senatore Montagnani ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno.

MONTAGNANI. Ritiriamo l'ordine del giorno.

RODA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODA. Sono lieto di annunciare ai colleghi del Senato che sono intervenuti poc'anzi accordi tra i Gruppi socialista e comunista e il Governo. Se non su tutti i punti a cui si riferivano gli emendamenti da noi presentati almeno su quelli essenziali, concernenti la parte finanziaria, si sono presi accordi precisi con l'onorevole ministro Medici.

Come è noto, il principale aspetto negativo di questo disegno di legge era dato dal fatto che la questione finanziaria degli Enti provinciali per il turismo non veniva affatto risolta, anzi sotto un certo aspetto la loro situazione veniva aggravata. In seguito ad accordi presi direttamente con l'onorevole Ministro del tesoro, Medici, gli stanziamenti, che erano stati previsti in una certa misura, sono stati concordemente dilatati ad un punto tale che, se non sopperiscono integralmente al *deficit* che purtroppo gli Enti provinciali per il turismo dovranno subire, lo eliminano almeno parzialmente.

E dico subito che mentre gli stanziamenti che il Governo aveva proposto per l'esercizio 1957-58 sono stati portati da 500 milioni ad 1 miliardo, gli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 1958-59 sono stati portati a 4.500 milioni e finalmente gli stanziamenti previsti per gli esercizi dal 1959-60 in poi sono stati portati a 3 miliardi. Ripeto che, con questi aumenti che il Governo ha concesso venendo incontro alla richiesta della nostra parte, cade il principale motivo di opposizione al passaggio agli articoli.

Io mi auguro però, e questo sarà oggetto di un ordine del giorno concordato con gli altri Gruppi del Senato, che entro il 1958 il Governo tenga fede all'impegno di dare un assetto organico a tutto il settore del turismo attraverso una legislazione coerente, precisa ed esauriente, tale cioè da soddisfare le esigenze del turismo nel nostro Paese, esigenze che si tra-

ducono, in definitiva, in vantaggi cospicui per tutta l'economia nazionale.

ZUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA. In aggiunta alle considerazioni fatte dal senatore Roda, vorrei mettere in evidenza, anche in seguito alle accuse più o meno esplicite di ostruzionismo rivolte alla nostra parte per aver portato questo disegno di legge all'esame dell'Assemblea, che le modifiche apportate al provvedimento, in seguito alla discussione alla quale hanno partecipato tutti i settori del Senato, hanno dimostrato che la nostra iniziativa è stata invece molto utile e concreta, perchè ha permesso di avvicinare il contenuto del disegno di legge alle reali necessità ed agli effettivi bisogni.

Evidentemente, se non ci fosse stata questa discussione e se l'esame del disegno di legge fosse stato limitato solo alla 9ª Commissione, non sarebbe stato raggiunto questo risultato, al quale hanno contribuito, in modo particolare, il Governo e l'onorevole Ministro del tesoro, e che può soddisfare, per il momento, chi si interessa del turismo italiano.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Parlo unicamente per prendere atto dell'accordo raggiunto, per aggiungere, al compiacimento delle altre parti dell'Assemblea, particolarmente il compiacimento della mia parte e per dire ai colleghi avversari che, se questo accordo raggiunto è indubbiamente dimostrazione che il Governo è venuto incontro alle esigenze del turismo italiano, esso costituisce anche prova dell'interessamento che ai problemi di questa importante branca dell'economia italiana è stato rivolto da tutto il Senato e non da un solo settore di esso. Il monopolio del merito che sembra voglia attribuirsi l'ala sinistra è ingiustificato. Si deve perciò ringraziare il Governo per il suo intervento senza costituire meriti dell'una o dell'altra parte. Il merito è unicamente delle finanze dello Stato che consentono queste possibilità.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è lieto che l'invito fatto ieri sera a tutta l'Assemblea sia stato accolto; non è questione di merito di una parte o di un'altra, è il trionfo, prima di tutto, della buona volontà del Parlamento, e la constatazione, chiara e precisa, che il Governo, nel presentare questo disegno di legge, così come lo aveva formulato, aveva fatto quanto gli era possibile per venire incontro ai bisogni degli Enti provinciali per il turismo, sottoponendosi, peraltro, alla volontà del Parlamento.

Sono lieto che finalmente si sia raggiunto questo accordo. Il merito va al Ministro del tesoro, il quale ha saputo trovare in quelle famose pieghe dei bilanci, che ormai sono proverbiali, la possibilità di migliorare gli stanziamenti. Io ritengo che la soluzione concordata non riguardi solo il ritiro dell'ordine del giorno proposto dalle sinistre per il non passaggio agli articoli; penso invece che questo accordo debba avere riflessi anche su tutti gli articoli del disegno di legge. Se vi è poi qualche questione di ordine particolare, il Parlamento, ne sono sicuro, troverà la soluzione adeguata.

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo*. Illustre signor Presidente, signori senatori, prendiamo atto senz'altro del ritiro, da parte dei presentatori, dell'ordine del giorno per il non passaggio agli articoli.

Già ieri il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio aveva esposto ampiamente gli sforzi che il Governo ha fatto per venire incontro agli interessi del turismo italiano. Io

mi limiterò a rispondere brevemente ai senatori che hanno preso parte, in numero rilevante, a quest'ampia discussione, tenendo presente che per la prima volta il Senato si occupa di un problema che è di grandissima importanza per tutta la Nazione. Ed io mi auguro che il turismo formi oggetto proprio di interventi legislativi perchè nessuno di noi può dimenticare che il turismo è una fonte di ricchezza per la Nazione: l'interesse suscitato da questo disegno di legge, concernente la modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero, in quest'Aula e fuori, e la portata ed il numero degli interventi svolti danno un'amplissima prova dell'importanza che il turismo assume nell'economia del Paese e dell'opportunità dell'iniziativa che ha preso il Governo.

Ripeto che è la prima volta che il Parlamento prende in esame il problema fondamentale dell'organizzazione turistica italiana, della sua struttura, dei suoi mezzi. Gli Enti provinciali per il turismo e le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo costituiscono il tessuto connettivo di quel sistema, da molti Paesi esteri preso a modello, sul quale si svolge e si afferma il turismo italiano. Sento pertanto l'onore e tutta l'importanza di rappresentare a questo alto consesso il punto di vista del Governo promotore del disegno di legge.

Prima di esporre i criteri informatori del cennato provvedimento, debbo rivolgere il più vivo, cordiale ringraziamento ai senatori Braitenberg e Piegari i quali hanno, attraverso una lucida, competente e persuasiva relazione, toccato i punti più essenziali della complessa questione, e a tutti gli altri oratori che, animati dall'ansia di pervenire ad un miglioramento della nostra organizzazione, hanno voluto dare l'apporto della loro mente e della loro esperienza. La relazione amplissima e l'acutezza del dibattito, degli interventi, mi esimono dallo scendere ai dettagli delle norme che vengono oggi sottoposte alla vostra approvazione.

L'evoluzione del fenomeno turistico, quale si è venuta manifestando in quest'ultimo decennio, ha raggiunto uno stadio e dei risultati tali che hanno superato largamente ogni più ottimistica previsione e collocano il turismo in un posto fondamentale nell'economia del Paese.

Una parte determinante del successo ottenuto va ascritta indubbiamente alla tenace attività che le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e gli Enti Provinciali per il turismo hanno svolto in questi ultimi tempi, malgrado la modestia dei mezzi a disposizione e le difficoltà derivanti dall'aumento delle esigenze determinato da un ampliamento della domanda di ospitalità che ha triplicato quella anteguerra.

Era più che naturale che si addivenisse ad un aggiornamento di tutta la legislazione turistica, che rimonta ad epoca ormai superata nella concezione politica ed economica.

Una tale iniziativa, peraltro, per la sua importanza e per la mole degli interessi che investe, interessi nazionali e locali, pubblici e privati, richiede un complesso e ponderato esame dell'intera situazione nei suoi vari aspetti e soprattutto la possibilità di una graduale attuazione della riforma che scongiuri un turbamento nello svolgimento di un'attività che non consente sosta e sulla quale il fattore psicologico è parte determinante. Materia quindi, al punto in cui siamo giunti, piuttosto da demandare alla prossima legislatura perchè sia esaminata con il necessario margine di tempo.

Peraltro, non posso esimermi dall'intrattenermi sulle questioni sollevate dagli onorevoli Busoni, Bardellini, Zucca e Roda benchè esse attengano alla struttura dell'organizzazione turistica e riguardino, quindi, soltanto di riflesso il problema che forma oggetto del provvedimento in esame.

Prescinderò, nell'esposizione, dalle pregiudiziali d'ordine costituzionale rappresentate dal senatore Piegari, con puntuali argomenti giuridici, circa il passaggio agli enti autarchici delle attribuzioni degli organi turistici periferici.

Si è affermato che le attribuzioni degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo dovrebbero essere devolute, in sede provinciale, secondo alcuni, alle Camere di commercio, industria ed agricoltura, secondo altri, alle Provincie, e, in sede locale, ai Comuni.

Ciò in accoglimento delle istanze che le Associazioni nazionali di tali enti hanno formulato fin dal 1948 — così afferma la Camera di commercio di Genova — e che non sareb-

bero state oggetto di esame, nè in sede parlamentare, nè in sede governativa.

Questa affermazione è, a mio avviso, infondata; a tal riguardo debbo ricordare le iniziative assunte dagli onorevoli Lionetti e Chiostergi ed altri e dagli onorevoli Liguori, Molinaroli ed altri, nel 1952; quella degli onorevoli Menotti, Blasetti ed altri nel 1953, già segnalata dal relatore, ed infine quella degli onorevoli Turchi, Caprara ed altri, con la presentazione alla Camera dei deputati il 23 marzo 1955 del disegno di legge n. 1530, disegno non accolto.

In sede governativa più volte tali questioni hanno formato oggetto di studio, come ben sanno i dirigenti dell'Unione delle Provincie d'Italia e dell'Unione delle Camere di commercio.

Sta di fatto che le istanze di questi organi sono motivate da interessi diversi da quelli che debbono essere presi in considerazione, o meglio da una parte soltanto, e non quella determinante, di tali interessi.

Come ha già rappresentato, nei giusti termini, il relatore, nel turismo convergono non soltanto gli interessi dei cittadini dei singoli Comuni — e quindi delle singole Provincie — e quelli delle categorie economiche locali, ma anche, ed in modo prevalente, quelli dell'intera collettività nazionale.

I proposti emendamenti ignorano che il processo formativo dell'attuale organizzazione turistica nazionale, della quale gli Enti provinciali per il turismo e le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono parte essenziale, si è sviluppato in quest'ultimo quarantennio, proprio sulla base delle esperienze maturate e con l'evolversi dell'attività turistica e dell'interesse che essa è venuta ad assumere per l'economia nazionale.

Riaffidando ora a Provincie e Comuni i compiti in materia di turismo, verrebbe a ripristinarsi la situazione preesistente all'attuale assetto, con un evidente e pregiudizievole regresso. Nè con ciò si costituirebbe uno snellimento degli organi ed una maggiore speditezza nell'attività, poichè gli Enti provinciali per il turismo e le Aziende autonome, oggi enti con propria personalità giuridica ed autonomia, verrebbero sostituiti, rispettivamente, da Uffici provinciali e da Uffici comunali, assistiti da organi collegiali a carattere esclusivamente consultivo.

L'azione di tali nuovi uffici sarebbe, anzi, inevitabilmente soggetta ad una maggiore viscosità, derivante dal formalismo burocratico particolarmente accentuato negli uffici comunali e provinciali e dalla dipendenza gerarchica di essi dagli organi volitivi ed esecutivi delle Amministrazioni locali.

L'attività turistica, inoltre, una volta inquadrata nei più ampi e disparati compiti affidati alle Amministrazioni autarchiche, finirebbe, inevitabilmente, per essere trattata in modo marginale e non impegnativo, così come già si verificava anteriormente all'istituzione degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Si aggiunga che, non essendo prevista connessione alcuna tra l'organo centrale di Governo in materia di turismo e le Amministrazioni provinciali e comunali, soggette esclusivamente al controllo locale, verrebbe a verificarsi una frattura tra le iniziative su piano nazionale e le singole iniziative locali, frattura che annullerebbe gli effetti della politica turistica nazionale e determinerebbe una dispersione dei già scarsi mezzi disponibili.

La necessità di un'organizzazione articolata dal centro alla periferia è determinata dall'esigenza di un coordinamento delle iniziative non soltanto in sede locale, ma anche in sede interprovinciale, regionale e nazionale; chè anzi, con il progresso dei mezzi di comunicazione e di informazione, e con la maggiore mobilità del turista, si sente, ora, il bisogno di giungere ad un coordinamento continentale, cui si è di fatto pervenuti con l'istituzione di organi turistici internazionali in seno all'O.E.C.E.

In tale situazione, demandare i compiti degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo alle Provincie ed ai Comuni significherebbe affidare l'uso di strumenti delicati specie nel campo dell'informazione — che si avvale anche di radio, cinema, televisione, eccetera — ad organi aventi una visione territorialmente circoscritta, non in grado di valutare la portata delle singole iniziative nei riflessi del mercato turistico nazionale ed internazionale, e naturalmente portati, per amore di campanile, all'esaltazione di valori turistici

locali, anche se di scarso rilievo, con risultati contrari allo stesso interesse locale, oltre che all'interesse nazionale.

Se talvolta può essersi manifestato un qualche contrasto fra Comune ed Azienda autonoma, così come l'onorevole Zucca, ingigantendone i termini, ha dichiarato, ciò è avvenuto appunto in ragione della diversità di vedute e di finalità dei due organi.

Vi è da dire, però, che tali casi rappresentano l'eccezione nel quadro dei buoni rapporti e della collaborazione fra le due Amministrazioni locali. Eccezioni spesso determinate da frizioni d'ordine personale fra direttori delle Aziende e segretari comunali, alle quali si è dato, negli ambienti locali, un peso superiore alla loro effettiva portata.

Non va, peraltro, ignorato che i vantaggi del flusso turistico non sono soltanto quelli diretti ed immediati, più apprezzati localmente, a conseguire i quali, quindi, sarebbe intesa l'attività delle Provincie e dei Comuni; i maggiori vantaggi, per raggiungere i quali lo Stato impone sacrifici notevoli a tutta la collettività, sono invece quelli derivanti dall'acquisizione di valuta pregiata, essenziale alla vita di numerose attività nei più importanti settori dell'economia nazionale.

È chiaro che tali interessi non potranno essere tutelati se la propaganda turistica, sia come scelta di mezzi sia come orientamento, non verrà attuata anche con una visione dei problemi valutari del Paese. Richiamare in Italia correnti turistiche da Paesi la cui valuta presenta scarso interesse per la nostra bilancia dei pagamenti, mentre costituisce un vantaggio locale, reca un danno all'interesse nazionale saturando attrezzature che dovrebbero viceversa essere utilizzate da turisti recanti valuta pregiata — caso nel quale l'interesse nazionale coincide con quello locale.

L'azione di propaganda, inoltre, va dosata in rapporto alla ricettività dei singoli centri turistici ed alle risorse turistiche che essi presentano, per evitare inutile dispendio ed effetti contrari.

Tale è il caso, per esempio, di una vasta e dispendiosa azione di richiamo alla quale non corrisponda quantitativamente e qualitativamente la consistenza della ricettività locale.

Le stesse ragioni impongono un coordinamento — nel numero, nel tempo e nello spazio — delle manifestazioni, tanto più che oggi non vi è alcun limite all'iniziativa pubblica e privata in questo pur delicato settore.

In questo campo l'inflazione di iniziative è particolarmente pregiudizievole, poichè diminuisce l'interesse del turista, oppure porta alla concomitanza di manifestazioni in località prossime, con la conseguenza di un disorientamento nelle correnti turistiche e di una loro dispersione, o, ancora, all'attuazione di diverse manifestazioni nello stesso tempo nella stessa località, con la grave conseguenza dell'afflusso, per pochi giorni, di un numero di turisti eccedente le possibilità ricettive locali cui fanno riscontro lunghi periodi di scarsa occupazione.

Un'accurata distribuzione di tali iniziative, attuabile soltanto mediante il sistema di coordinamento su esposto, può invece fare in modo che il flusso turistico si distribuisca opportunamente, nello spazio e nel tempo, in rapporto alla ricettività ed al movimento stagionale ordinario, ad evitare, quindi, sia spese non produttive sia le sfavorevoli ripercussioni, in Italia ed all'estero, dei rilievi del turista insoddisfatto.

Analoghe ragioni impediscono di demandare alle Camere di commercio le attribuzioni proprie degli Enti provinciali per il turismo. A tali ragioni va aggiunto che le Camere di commercio, costituite dalle categorie economiche e nel loro esclusivo interesse, sarebbero naturalmente portate a considerare un solo aspetto del fenomeno turistico, anche se di notevole importanza, con pregiudizio per gli altri fondamentali interessi in causa.

Come si vede, valide e fondate ragioni vi erano, come vi sono, perchè le istanze delle Amministrazioni provinciali e comunali, e quelle delle Camere di commercio non trovassero accoglimento.

Del pari infondata è l'affermazione che le Amministrazioni provinciali, le Camere di commercio ed i Comuni, che pure partecipano al finanziamento rispettivamente degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome, non abbiano voce in capitolo sull'attività di tali organi. Ed infatti, nei Consigli degli Enti provinciali per il turismo, le Amministrazioni provinciali, il Comune capoluogo e le Camere di commercio hanno uno o più rap-

presentanti, attraverso i quali possono e fanno valere i loro particolari interesssi, e cioè quelli della popolazione stabile e delle categorie economiche locali; e nei Comitati di amministrazione delle Aziende autonome sono rappresentati i Comuni nel cui territorio agiscono le Aziende, nonchè gli interessi delle categorie economiche locali, in base a designazioni delle Associazioni locali e delle Camere di commercio.

Ma, per questo, vi è di più. La legge in vigore (articolo 10 della legge 1° luglio 1926, n. 1380) prevede la facoltà dei Comuni di chiedere la dispensa dal costituire l'Azienda autonoma, e di amministrare, quindi, direttamente la stazione di cura, soggiorno e turismo.

Nei trent'anni dall'entrata in vigore della legge succitata, tre soli Comuni si sono avvalsi della dispensa: quello di Venezia, quello di Battaglia Terme e quello di Pozzuoli. E quest'ultimo vi ha, recentemente, rinunciato. Ciò sta a dimostrare come gli stessi Comuni, già tanto impegnati nella realizzazione dei loro molteplici compiti tradizionali, abbiano, con alto senso di responsabilità, riconosciuto l'opportunità che i compiti di natura turistica fossero svolti da organi a sè stanti.

Dopo queste precisazioni sull'argomento di fondo, desidero rispondere alle osservazioni fatte nel corso degli interventi.

All'onorevole Roda debbo precisare che l'attuale dipendenza delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo dal Ministero dell'interno e dalle Prefetture deriva da disposizioni legislative del 1926, quando, costituite tali Aziende, non vi era alcun organo dell'Amministrazione centrale in materia turistica.

È chiaro che, nel quadro della riforma strutturale da tutti auspicata non meno che dal Governo, queste Aziende devono essere inserite nell'ordinamento turistico nazionale e devono far parte di quell'organizzazione unitaria che sola può conferire all'iniziativa pubblica nel settore efficacia e produttività.

All'onorevole Busoni debbo far presente che al decentramento amministrativo in materia turistica si è dato corso con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, su conforme parere della Commissione appositamente costituita, della quale facevano parte i rappresentanti delle Unioni nazionali delle Provincie, dei Comuni e delle Camere di commercio, in base alla delega legislativa accordata in materia; che il presunto gettito derivante agli Enti provinciali per il turismo dall'applicazione dell'aliquota del 4 per cento sull'addizionale provinciale — a tale misura ridotta in sede di Commissione — comporta un onere complessivo di 728 milioni — e non già di due miliardi — di fronte ai 360 milioni attualmente corrisposti allo stesso titolo. Si badi, però, che tale maggior onere grava sulle Provincie più dotate, poichè proprio a queste venivano applicate le aliquote più ridotte, con sollievo delle Provincie più povere, nelle quali, viceversa, era applicato il 5 per cento, ora ridotto al 4 per cento o al 3 per cento, se sarà accolto l'emendamento Roda.

Con ciò si viene incontro anche alle istanze rappresentate dal senatore Barbaro, giacchè l'intervento dello Stato potrà essere più consistente per gli Enti delle Provincie economicamente meno progredite.

Al senatore Bardellini desidero precisare che non è affatto vero che con le misure finanziarie adottate dal Governo gli Enti provinciali per il turismo copriranno soltanto le spese generali per il personale. Infatti, dallo stesso allegato L alla relazione degli onorevoli Braitenberg e Piegari risulta chiaramente come alle spese di carattere turistico sia destinato più del 50 per cento.

Va aggiunto che, con le spese per il personale e di amministrazione, vengono coperti anche gli oneri di vigilanza e controllo che gli Enti provinciali per il turismo svolgono a mezzo dei propri funzionari, e che sono essenziali a tutela del turista.

Il termine « accentramento dei fondi » è affatto improprio. Qui non si tratta di fondi reperiti localmente e dal centro ripartiti. Anche con l'attuazione del proposto provvedimento, i mezzi localmente prelevati rimangono assegnati ai singoli Enti, senza alcuna interferenza dell'organo centrale.

Sono, invece, i contributi erogati dallo Stato che vengono ripartiti dall'organo competente con una valutazione dell'interesse nazionale, che appunto giustifica l'intervento statale.

Come è stato già affermato dal relatore, una conferma della norma vigente, che dà facoltà al Prefetto di stabilire la misura del contributo della Provincia entro i limiti dall'1 al 5 per cento, mentre confermerebbe una procedura burocratica che si intende abrogare, date le attuali obbiettive esigenze finanziarie degli Enti provinciali per il turismo, non costituirebbe uno sgravio degli oneri previsti per le Provincie dal disegno di legge in esame.

Alla domanda del senatore Zucca circa le ragioni della coesistenza della S.A.C.A.T. e del fondo di rotazione per il credito alberghiero di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 691, debbo rispondere che essi hanno ben distinti scopi che si completano a vicenda.

La Sezione del Credito alberghiero fu istituita nel 1937 con lo scopo di finanziare le private iniziative volte all'incremento della nostra attrezzatura ricettiva che non trovavano, sul mercato creditizio, sufficienti fonti di approvvigionamento. Infatti, l'industria turistica, nella quale il fattore psicologico ha valore determinante, è soggetta a vincoli di carattere particolare, quale quello della destinazione degli impianti, che costituiscono remore agli investimenti. Il che ha imposto la necessità di creare delle garanzie supplementari a quelle che normalmente possono essere offerte nelle operazioni creditizie, garanzie che giovano a ridurre il costo delle operazioni ed a permettere l'assorbimento, sul mercato, delle obbligazioni relative.

Il fondo di rotazione di cui alla legge n. 691 del 4 agosto 1955, viene impiegato per mutui alberghieri concessi dallo Stato a basso interesse ed a lungo termine. Peraltro i finanziamenti autorizzati sull'anzidetto fondo ammontano, di regola, a meno del 50 per cento e del 25 per cento della spesa occorrente rispettivamente per la costruzione e per l'arredamento di alberghi, di modo che il privato operatore si giova dei servizi della S.A.C.A.T. per integrare il finanziamento statale ottenuto e raggiungere quindi la disponibilità di mezzi che egli valuta necessaria per la realizzazione dell'opera.

Il disegno di legge stabilisce che la quota del gettito dell'imposta di soggiorno finora attribuita a detta Sezione in base alla precedente legge, una volta raggiunto il limite stabilito per il fondo di garanzia e per la partecipazione statale al capitale della Sezione, sia interamente devoluta ad aumento del fondo di rotazione statale per la concessione di mutui alberghieri.

Come si vede, si tratta di un automatismo che rende più efficaci nel tempo le misure adottate con la legge del 1955.

Per quanto ha riferimento alla proposta dei senatori Spallicci ed altri per la soppressione della quota del gettito dell'imposta devoluta all'O.N.M.I., non posso che condividere il parere espresso dal relatore circa l'opportunità di rinviare la questione al momento in cui l'intero settore turistico formerà oggetto di riforma, al fine di non gravare ulteriormente sul bilancio dello Stato.

Sono grato, infine, all'onorevole Lorenzi per il suo intervento, che mi fornisce l'occasione di precisare che Enti provinciali per il turismo ed Aziende autonome sono organi distinti con proprio ordinamento ed autonomia, le cui funzioni si armonizzano sul piano locale e la cui coesistenza è essenziale per l'organizzazione turistica nazionale.

La proposta di sopprimere gli Enti provinciali per il turismo, per costituire, in ogni capoluogo di provincia, una Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, e di istituire organi compartimentali per il turismo, non è nuova nè originale.

Essa ha avuto scarsa fortuna sia quando venne presentata da un periodico locale di irrilevante tiratura, sia quando venne discussa in convegni regionali delle Aziende autonome, sia, infine, nel Congresso nazionale degli Enti provinciali e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo tenuto a Sanremo nel dicembre 1955.

Vi è, infine, una proposta di emendamento all'articolo 2 del disegno di legge presentata dagli onorevoli Piechele, Raffeiner ed altri, volta ad attribuire alle Amministrazioni regionali, perchè le destinino ad alimentare il fondo di rotazione per il credito alberghiero da loro gestito, le quote del gettito dell'imposta di soggiorno devolute, per effetto delle lettere *a*) e *b*) del suddetto articolo, alla Sezione autonoma per il credito alberghiero (S.A.C.A.T.).

Al riguardo faccio presente che, data l'esiguità dell'ammontare che dovrebbe essere sottratto alla S.A.C.A.T., per essere destinato alle

Regioni, è qui questione di principio piuttosto che di sostanza.

Vi è però da considerare che le operazioni della S.A.C.A.T. e quelle effettuate sul fondo di rotazione costituito presso il Commissariato per il turismo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 691, sono state, almeno finora, effettuate senza discriminazione alcuna, anche a vantaggio delle iniziative attuate nelle Regioni autonome a statuto speciale.

Una diversa impostazione, mentre non recherebbe alle Regioni stesse vantaggi apprezzabili, potrebbe condurre all'esclusione delle iniziative regionali dal finanziamento statale e dalle operazioni della S.A.C.A.T.

Difatti il gettito che annualmente dovrebbe essere destinato alle Regioni autonome a statuto speciale per effetto dell'applicazione nelle loro circoscrizioni territoriali dell'imposta di soggiorno, risulterebbe di lire 45.551.000, lire 86.871.000, lire 4.896.000, lire 12.221.000 rispettivamente per la Regione siciliana, per la Regione del Trentino-Alto Adige, per la Regione sarda e per la Regione della Valle d'Aosta.

Ora, se si tiene presente che la S.A.C.A.T. ed il Commissariato per il turismo, utilizzando tali esigui cespiti, hanno concesso mutui alle iniziative regionali rispettivamente in lire 944.000.000 e lire 1.485.000.000 per la Sicilia; lire 212,5 milioni e lire 276,5 milioni per il Trentino-Alto Adige; lire 319 milioni e lire 365 milioni per la Sardegna; lire 29 milioni e lire 123 milioni per la Valle d'Aosta, risulta evidente quanto ho affermato.

Ritengo pertanto non solo inutile ma dannoso agli interessi regionali l'accoglimento di un tale emendamento.

L'altra proposta presentata dagli stessi senatori è quella che riguarda l'emendamento da apportare all'articolo 10 del disegno di legge in esame per affidare alle Regioni la ripartizione, a favore degli Enti provinciali per il turismo aventi sede nel loro territorio, dei contributi che il Commissariato per il turismo erogherà ai sensi dello stesso articolo.

Al riguardo va rilevato che nessuna ingerenza viene attribuita dal disegno di legge al detto Commissariato sulla amministrazione dei fondi che gli Enti provinciali per il turismo reperiscono attraverso contributi locali. Tale controllo è e resta affidato alle Regioni.

Non appare peraltro conforme alla ragione stessa dell'intervento statale, che richiede una valutazione dell'interesse nazionale dell'attività dei singoli Enti, la proposta di emendamento.

Ed infatti, nel caso che essa dovesse essere accolta, le Regioni potrebbero addivenire alla ripartizione fra gli Enti provinciali per il turismo dei fondi assegnati dal Commissariato per il turismo adottando criteri diversi da quelli osservati per l'intero Paese e suggeriti da un prevalente interesse nazionale

Se, invece, le Regioni si attenessero agli stessi criteri, la proposta norma si risolverebbe in una inutile remora per evidenti ragioni d'ordine burocratico.

Ma vi è di più. Data la modestia dei fondi dallo Stato posti a disposizione per concorrere alle spese di funzionamento degli Enti provinciali per il turismo, è stata avanzata un'altra proposta di emendamento dagli onorevoli Spasari ed altri, intesa a limitare l'intervento statale a favore degli Enti provinciali per il turismo aventi sede nelle Regioni non disciplinate da statuto speciale.

Ciò nella considerazione che le Regioni a statuto speciale dispongono già per il turismo di adeguati fondi provenienti da entrate fiscali e che pertanto gli Enti provinciali per il turismo verrebbero ad usufruire in tal caso di interventi statali ed interventi regionali con evidente vantaggio nei confronti di tutti gli altri Enti similari.

Non ritengo di poter accettare tale ultimo emendamento poichè l'attività turistica va considerata nella sua espressione unitaria e le circoscrizioni territoriali sono, per quanto attiene a questo settore, puramente formali e rispondono ad esigenze d'ordine pratico.

La sentenza della Corte costituzionale dell'8-18 marzo 1957, n. 47, nel dichiarare illegittime le norme concernenti il finanziamento degli Enti provinciali per il turismo, per la parte relativa all'imposizione dei contributi a carico dei privati, ha determinato una crisi finanziaria e quindi funzionale di questi fondamentali organi del turismo italiano con evidenti ripercussioni anche sugli altri Enti locali del turismo.

Di qui la necessità e l'urgenza di affrontare subito e con i mezzi oggi a disposizione il problema finanziario dell'organizzazione turistica

periferica. Infatti, la mancanza di un pronto intervento da parte dello Stato avrebbe recato danni incalcolabili, con l'arresto dell'attività della nostra organizzazione, al movimento turistico interno ed estero, con ripercussioni di notevole portata anche sul movimento degli anni futuri.

È soltanto nel quadro delle possibilità attuali di bilancio che va pertanto considerato il disegno di legge a voi sottoposto.

Gli onorevoli Roda, Molinari, Marina, Mastrosimone, Granzotto Basso e altri hanno insistito sulla necessità di un aumento degli stanziamenti statali a favore degli Enti provinciali per il turismo. Conferire agli Enti provinciali per il turismo maggiori mezzi è nel desiderio di tutti e soprattutto del Governo che con questo disegno di legge ha voluto scongiurare la crisi della nostra organizzazione turistica. L'intervento dello Stato costituisce tuttavia uno sforzo di volontà fatto allo scopo di superare le difficoltà del momento, con l'esplicita riserva di affrontare in futuro e risolvere adeguatamente tutto il problema dell'organizzazione turistica nazionale anche sotto lo aspetto finanziario.

Giuste, quindi, le osservazioni emerse nel presente dibattito che collimano con la volontà del Governo di pervenire ad una migliore soluzione del problema, ma non possiamo perdere di vista la necessità di mantenere comunque in vita l'organizzazione turistica, almeno fino a quando nuove norme non verranno a disciplinare compiutamente l'intero settore.

Chè, altrimenti, la sospensione dell'attività degli Enti provinciali per il turismo sarebbe inevitabile e comprometterebbe l'avvenire del turismo italiano.

È soprattutto per queste ragioni che, onorevoli senatori, il Governo insiste nel chiedere l'approvazione del disegno di legge in esame, con gli emendamenti proposti dagli onorevoli relatori. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Avverto che l'ordine del giorno presentato dai relatori, senatori Piegari e Braitenberg, è stato sostituito da un altro ordine del giorno che, oltre le firme dei senatori Piegari e Braitenberg, reca anche quelle dei senatori Roda, Molinari, Angelilli, Montagnani, Piechele e Zucca. Si dia lettura dell'ordine del giorno:

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Il Senato, considerato che il disegno di legge presentato dal Governo ed emendato dalla Commissione limitava la sua portata al problema finanziario degli E.P.T. reso acuto in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale del 18 marzo 1957;

considerato che permane la esigenza di disciplinare organicamente la materia del turismo italiano con ogni possibile sollecitudine;

impegna il Governo a presentare al Parlamento entro l'anno 1958 una nuova proposta di legge che disciplini organicamente tutta la materia che interessa il turismo italiano ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ad esprimere l'avviso del Governo su questo ordine del giorno.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo, naturalmente per quel che riguarda questo Governo, si rimette; per quel che riguarda il Governo futuro, opina che sarà fatto quanto è detto nell'ordine del giorno, ma, per lealtà assoluta, deve dichiarare che non può impegnare i Governi futuri.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'ordine del giorno presentato dai senatori Gervasi e Zucca.

Se ne dia nuovamente lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Il Senato, considerato che la sentenza della Corte costituzionale, n. 47 dell'8 marzo 1957 ha dichiarato la " illegittimità costituzionale " delle norme contenute nell'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, nello articolo 2 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2302, nelle parti che disciplinano la imposizione e l'accertamento dei contributi do-

vuti da soggetti diversi dagli enti pubblici, in riferimento all'articolo 23 della Costituzione;

considerato che a seguito della predetta sentenza costituzionale il Commissariato per il turismo ha disposto la sospensione dei ruoli e la conseguente sospensione della riscossione del tributo;

considerato che da parte degli Enti provinciali per il turismo non si è ancora proceduto a nessun rimborso delle rate pagate indebitamente successivamente al 23 marzo 1957, giorno di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale;

rilevato il danno subìto da quei contribuenti diligenti che hanno proceduto ad assolvere le proprie obbligazioni tributarie in unica soluzione anzichè in sei rate e come in relazione a ciò il mancato rimborso di quanto indebitamente riscosso violi gravemente e nei fatti i princìpi di equità cui si ispira il nostro diritto,

invita il Governo a provvedere affinchè, entro breve tempo e di propria iniziativa, gli Enti provinciali per il turismo procedano alla integrale restituzione delle rate indebitamente riscosse ».

PRESIDENTE. Il senatore Gervasi ha facoltà di illustrare questo ordine del giorno.

GERVASI. Mi limiterò, onorevole Presidente, a brevissime dichiarazioni, tanto più che pochi minuti fa sono stati presi accordi che migliorano in molti punti il disegno di legge, ma che non tolgono nessuna efficacia a questo ordine del giorno. Non desidero fare una trattazione al fine di spiegare in modo più ampio il motivo e l'oggetto dell'ordine del giorno, ma entrerò immediatamente nella materia per chiarire, più che altro dal punto di vista tecnico, quelli che sono stati i criteri che ci hanno indotto a presentare l'ordine del giorno.

Con la sentenza dell'8-18 marzo 1957 della Corte costituzionale, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, e 2 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2302, nelle parti che disciplinano le imposizioni di contributi a carico di privati ed a favore degli Enti provinciali per il turismo. A seguito della suddetta sentenza, con circolare della Presidenza del Consiglio, Commissariato per il turismo, del 17 settembre 1957, n. 4530, sono state date istruzioni agli Enti provinciali per il turismo « di voler immediatamente disporre gli adempimenti di competenza per la sospensone dei ruoli tuttora in riscossione.

Come è noto, l'articolo 136 della Costituzione con molta chiarezza detta: « Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione ».

È però accaduto che successivamente alla data del 18 marzo siano stati eseguiti molti pagamenti; inoltre, sebbene l'articolo 9 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2302, autorizzasse i contribuenti ad effettuare i pagamenti in sei rate bimestrali, è accaduto che molti abbiano preferito effettuare il pagamento in unica soluzione.

In considerazione del fatto che, dichiarata l'incostituzionalità della legge, ad essa non può più legittimamente darsi attuazione, ne consegue l'illegittimità di tutti i pagamenti effettuati successivamente, o per rate successive, alla data del 18 marzo, e praticamente l'obbligo di restituire i contributi indebitamente riscossi.

Oltre al motivo di illegittimità, ne esiste un altro di equità, per il quale non pare consono alle caratteristiche del nostro diritto applicare due diversi criteri ai soggetti di una medesima obbligazione tributaria poichè, in linea di fatto, alcuni hanno pagato ed altri sono stati semplicemente iscritti nei ruoli. La restituzione di quanto indebitamente riscosso è largamente prevista nel nostro diritto tributario, e pertanto non può assolutamente accettarsi che coloro i quali, per maggiore diligenza e lealtà nei confronti del fisco, abbiano assolto in anticipo la obbligazione tributaria, debbano subire l'illegittimità del pagamento del tributo, mentre chi ha ritardato l'assolvimento della stessa obbligazione resterebbe esplicitamente esentato da ogni obbligo.

Nel merito economico della questione, vi è poi da fare un'ultima e non trascurabile osservazione per indurre gli Enti provinciali per il turismo alla restituzione di ciò che è stato indebitamente riscosso. Tanto nella relazione sul disegno di legge n. 2238, presentato ad inizia-

tiva del Governo, quanto nelle relazioni dei senatori Braitenberg e Piegari e nella proposta di modifica dell'articolo 15 del disegno di legge risulta chiaro che, in ogni caso, lo stanziamento previsto per il 1958-59 è comprensivo del rateo aprile 1957 - giugno 1958, cioè di tutti i contributi relativi al periodo successivo al 18 marzo 1957, data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

Ne deriva quindi che, per motivi di legittimità e di equità, nonchè in base a quanto disposto dalle norme contenute nello stesso disegno di legge, si impone la restituzione dei contributi per il turismo indebitamente riscossi dagli Enti provinciali successivamente alla sentenza della Corte costituzionale.

Per questi motivi confido che l'accettazione e l'approvazione di questo ordine del giorno non trovino ostacoli ed incontrino anzi il favore di tutti i settori e del Governo, come un atto di giustizia tributaria.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'ordine del giorno.

PIEGARI, *relatore*. La Commissione non può esprimere parere favorevole su questo ordine del giorno. Tutto quello che è stato pagato agli Enti provinciali per il turismo, è stato pagato in un momento in cui la legge era efficace ed esecutiva, quindi applicabile. L'articolo 136 della Costituzione, che è stato ricordato dall'onorevole collega, dispone infatti precisamente che le sentenze della Corte costituzionale tolgono efficacia alle leggi dal giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza. Ora, i debiti verso gli Enti provinciali per il turismo, iscritti a ruolo, scadevano *illico et immediate*. Se alcuni hanno avuto una agevolazione nelle modalità di pagamento, la ratizzazione, questa fu una concessione fatta dagli Enti provinciali per il turismo. Sia questi che quelli che hanno pagato in unica soluzione, hanno adempiuto ad una obbligazione in quel momento perfettamente valida. La somma versata non può essere pertanto ripetuta. (*Interruzione del senatore Gervasi*). Il debito nasceva da una norma di legge, che, nel momento della originaria scadenza del debito stesso, era perfettamente operante ed efficace.

Pertanto la Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ad esprimere l'avviso del Governo.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è d'accordo con la Commissione. Questa che intende sollevare l'onorevole Gervasi è una grossa questione di diritto. Innanzitutto bisognerebbe stabilire se ci sono stati degli enti o delle persone che hanno pagato tutte le sei rate previste dalla vecchia legge prima ancora della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, e poi decidere se tale sentenza dà loro diritto di riavere quanto avevano in precedenza pagato. Tali questioni non sono di competenza del Parlamento, ma se mai della Magistratura. La legge, in genere, non ha valore retroattivo, a meno che non ci sia una deroga esplicita.

Aggiungo poi che, a mio parere, nessuno di coloro che avevano pagato l'intero importo ha subito danni veri e propri perchè, come ha spiegato il relatore Piegari, costoro effettivamente hanno pagato quello che dovevano

GERVASI. Fino all'aprile, ma non per tutto l'anno .

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Può darsi che qualcuno abbia ritenuto opportuno di pagare in unica soluzione anzichè ogni bimestre. Se si è trattato di un indebito pagamento, il privato può adire la Magistratura. Non può il Governo imporre la restituzione di quanto fosse stato pagato in più del dovuto, non avendo alcuna potestà in questa materia.

Pertanto, senatore Gervasi, ripeto, danno non c'è e il Governo non può ordinare che gli Enti provinciali per il turismo, che non dipendono dal Governo e nemmeno dal Commissariato per il turismo, paghino o rimborsino tali somme. Se l'onorevole Gervasi desidera che il Governo si faccia portavoce presso il Commissariato per il turismo affinchè con sua lettera inviti gli Enti provinciali per il turismo, che si trovino nelle dette condizioni, a considerare

una tale opportunità, il Governo è pronto a farlo. In conclusione, il Governo non ha nessuna difficoltà ad accogliere l'ultima parte dello ordine del giorno, come raccomandazione, e si farà premura, ripeto, di invitare il Commissario per il turismo a prospettare il caso agli Enti provinciali interessati.

PRESIDENTE. Senatore Gervasi, mantiene il suo ordine del giorno?

GERVASI. Signor Presidente, io non facico una questione giuridica, non solo perchè non sono un giurista, ma perchè ritengo che si tratti di una questione di carattere puramente morale. Ci sono dei cittadini diligenti che hanno pagato, in base alla legge, con rate anticipate oppure in unica soluzione per tutto l'anno 1957, mentre era loro consentito di pagare in sei rate. Nel frattempo che cosa è avvenuto? È avvenuto che, stante l'illegittimità della legge stessa, il Commissario per il turismo ha ritenuto opportuno dichiarare che quei contributi non dovevano essere più riscossi. Ma perchè allora coloro che sono stati diligenti debbono essere puniti in questo modo? Ecco quindi che la questione si pone su un terreno puramente morale; pertanto mi sembra che non sia esatto dire che il Governo non può esplicare nessuna azione presso gli Enti del turismo.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Senatore Gervasi, dal punto di vista morale le ho già risposto. Se ella desidera che il Governo si faccia interprete presso il Commissario del turismo affinchè segnali agli Enti provinciali per il turismo, che si trovano in quelle condizioni, questa situazione, che può anche essere considerata di ordine morale, le ripeto ancora una volta che il Governo non ha nessuna difficoltà ad accedere a questo suo desiderio. Se invece si chiede che il Governo accetti questo ordine del giorno così come è, ripeto che, per ragioni di diritto, il Governo non può accettarlo.

GERVASI. Io accetto la soluzione proposta dall'onorevole Spallino, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, purchè naturalmente il Governo mantenga effettivamente questo impegno.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Restiamo bene intesi, per non creare equivoci. Le ho già detto che io posso pregare l'onorevole Romani di mandare una lettera per invitare gli Enti provinciali del turismo a considerare, in linea morale, questa situazione. Di più non posso fare.

GERVASI. Mi basta che ella prenda l'impegno di far questo.

PRESIDENTE. Senatore Gervasi, mantiene allora il suo ordine del giorno?

GERVASI. Accetto la soluzione proposta dall'onorevole Sottosegretario e ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

I senatori Busoni, Montagnani, Roda, Zucca, Bardellini, Gervasi, Russo Salvatore e Valenzi hanno proposto di premettere al testo del disegno di legge due articoli. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Premettere al testo del disegno di legge gli articoli seguenti:

Art. I

Ogni Amministrazione provinciale istituisce alle sue dirette dipendenze, con bilancio e contabilità separate, un ufficio provinciale per il turismo con il compito di coordinare e disciplinare nell'ambito della Provincia l'attività delle stazioni di cura, soggiorno e turismo e di tutte le associazioni ed istituzioni che abbiano lo scopo di promuovere il concorso dei forestieri; di studiare i problemi turistici intesi a favorire lo sviluppo della colonia turi-

stica provinciale, nonchè di compiere tutte le attribuzioni fino ad ora esercitate dagli Enti provinciali per il turismo.

Art. II

L'Amministrazione provinciale impartisce le necessarie direttive all'Ufficio provinciale per il turismo, avvalendosi dell'opera consultiva di un Comitato provinciale per il turismo presieduto dal Presidente del Consiglio provinciale.

Tale Consiglio è così composto:

1) del Sindaco del capoluogo - Vice presidente;

2) del Presidente della Camera di commercio industria e agricoltura;

3) del Presidente dell'Associazione provinciale degli albergatori;

4) del Presidente provinciale del Touring Club Italiano;

5) del Presidente provinciale del Club Alpino Italiano;

6) di un rappresentante per ciascuno dei Comuni turistici della Provincia;

7) di tre rappresentanti dei lavoratori nominati dal Consiglio provinciale su quaterne di nomi designate dalle associazioni sindacali provinciali e a queste appartenenti, tenuto conto della consistenza numerica delle associazioni stesse;

8) di un numero variabile di esperti del turismo cooptati dal Consiglio stesso.

PRESIDENTE. Il senatore Busoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BUSONI. Onorevoli colleghi, dopo quanto ebbi a dire nel mio intervento durante la discussione generale, poco o nulla avrei avuto da aggiungere per l'illustrazione di questo emendamento, se non fossero state fatte successivamente, dai relatori e dall'onorevole Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, delle dichiarazioni e delle affermazioni che mi obbligano ad ulteriori chiarimenti e precisazioni.

La presentazione di questo emendamento e degli altri correlativi che seguono vuole essere la dimostrazione della dovuta serietà e considerazione con cui l'opposizione ha affrontato il problema del turismo. E quando l'onorevole Spallino osserva che il mio intervento, per i problemi di carattere generale che ha investito, gli sembrava sproporzionato all'argomento, trova facile la nostra risposta, che ribadisce come, per conto nostro, il problema sia stato invece sottovalutato dal Governo, proprio per il fatto che, come già ebbi a rilevare, a nostro giudizio, il Governo non ha tenuto e non tiene nella dovuta considerazione il problema stesso. Se così non fosse stato, avremmo avuto da tempo la presentazione di quel disegno di legge organico per una nuova struttura degli organi turistici periferici che ancora invece dovremo continuare ad attendere da parte del Governo almeno un altro anno, qualora, come vogliamo augurarci, il Governo tenga fede allo impegno che ha preso con l'ordine del giorno che è stato ora votato e che esso ha accettato.

Nel corso della discussione, quando è stato ricordato che gli emendamenti da noi proposti, e in primo luogo quello che io ora sostengo, ricalcano proposte già avanzate in un disegno di legge presentato fin dal 1952 alla Camera dei deputati, implicitamente, con l'aria di sostenere il contrario, si è dovuto riconoscere che anche e proprio con ciò l'opposizione aveva costruttivamente già indicato le linee della riforma organica che essa proponeva. Colpa del Governo e della maggioranza averla insabbiata, colpa del Governo non aver sentito nemmeno lo stimolo di prendere una decisione con un suo progetto, senza aspettare la presentazione di quel progetto di legge da parte dell'opposizione. Nè possiamo noi distinguere che molto relativamente le colpe o responsabilità di questo Governo da quelle di Governi che lo hanno preceduto perchè, onorevole Spallino, tutti Governi a direzione democristiana, tutti Governi di un partito che giustificatamente assume di difendere in blocco tutta la sua opera governativa di cinque anni, che definisce « difficili ma non sterili », e che, a nostro giudizio, non sono stati invece per sua colpa fruttuosi e fecondi come avrebbero dovuto e potuto essere. E quando, a proposito di questo Governo, il senatore Spallino vuole convincere che esso abbia fatto il suo dovere mettendosi a studiare, dopo la ricordata sentenza della Corte costituzionale, il problema del finanziamento degli Enti turistici, deciden-

do, ritornando sulla decisione, rivedendo, modificando per poi concludere con la presentazione di un progetto criticato da tutti e che oggi fortunatamente tutti ci siamo messi d'accordo per modificare, almeno per quanto riguarda il finanziamento, a parte il fatto che studi sul finanziamento e sull'organizzazione si sarebbero dovuti fare da anni se al Ministero si fosse fatto ciò che si doveva, il senatore Spallino non potrà persuadere nessuno che dalla data della presentazione di questo disegno di legge — nove mesi — il Governo sia stato sollecito ed abbia davvero accelerato i tempi. L'opposizione, con gli emendamenti presentati e con questo emendamento che io sostengo, basilare, con il quale si vuole stabilire che l'organizzazione degli Enti turistici provinciali passi alle dipendenze delle Amministrazioni provinciali, senza che il Commissariato del turismo, che resta quello che la legge in vigore stabilisce, subisca trasformazioni, l'opposizione, ripeto, ritiene di dare il suo apporto non sterilmente critico ma positivamente costruttivo per una migliore soluzione del problema dell'efficienza degli organi turistici periferici, ponendoli nelle mani di cittadini chiamati dalla volontà popolare a dirigere gli organi periferici della Pubblica amministrazione e che indubbiamente possono essere proprio per questo in grado meglio di chiunque altro di conoscere le necessità e le utilità reali di ogni singola zona anche proprio per ciò che riguarda il turismo.

Vediamo le contrarie obiezioni che sono state qui enunciate. Il relatore senatore Piegari ha detto: questo significa spostare le attribuzioni istituzionali del turismo, è un sovvertimento istituzionale e anche costituzionale, perchè la Costituzione attribuisce alle Regioni il potere normativo in materia di turismo e le Regioni non ci sono.

Noi, onorevoli colleghi, non proponiamo nè di attribuire alle Provincie il potere normativo stabilito dalla Costituzione per le Regioni nè di cambiare le attribuzioni istituzionali. Resta lo Stato, resta il Commissariato per il turismo: soltanto gli enti turistici provinciali, secondo l'emendamento da noi presentato, divengono uffici delle Amministrazioni provinciali con bilancio e contabilità separati, pur rimanendo il Commissariato statale per le direttive centrali generali.

D'altra parte, senatore Piegari, se questo fosse anticostituzionale, ancor più anticostituzionale sarebbe che rimanessero gli Enti provinciali per il turismo. Noi siamo per il rispetto e per l'applicazione della Costituzione. Se dopo oltre dieci anni dalla sua promulgazione e nonostante che le disposizioni transitorie della Costituzione stabiliscano che entro un anno dalla sua promulgazione le Regioni avrebbero dovuto essere un fatto compiuto, le Regioni non esistono ancora, non è certo per colpa dell'opposizione, ma del Governo e della maggioranza democristiana che non le hanno volute, non rispettando l'impegno assunto e giurato di fedeltà alla Costituzione. Noi ci siamo battuti e ci battiamo indefessamente per l'ordinamento regionale, che, in quelle Regioni ove intanto è stato posto in atto con statuto speciale, tutti riconoscono che è stato altamente positivo e che è stato proficuo per le Regioni stesse e quindi per le loro popolazioni. Ma se le Regioni non sono state ancora create, cosa ci impedisce di affidare alle Provincie gli Enti provinciali turistici per svolgere le mansioni che già esse svolgevano? Ripeto che, secondo il ragionamento dell'onorevole Piegari, se, per il fatto che non ci sono ancora le Regioni, sarebbe anticostituzionale affidare gli Enti del turismo alle Amministrazioni provinciali, allora, in base allo stesso ragionamento, sarebbe anticostituzionale mantenere anche gli Enti provinciali turistici. E se questo non è anticostituzionale, meno ancora lo sarà affidarli alle Provincie, non soltanto in base ai principii democratici, perchè le amministrazioni delle Provincie sono elettive, ma anche in base al principio costituzionale del decentramento e in base allo stesso articolo 129 della Costituzione, secondo la lettera del quale « le Provincie ed i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale »; ed in conseguenza domani, creato, speriamo, finalmente l'Ente Regione, non solo nulla vieta che la Regione stessa in base a quelle che sono le sue facoltà normative affidi gli uffici provinciali turistici alle Amministrazioni provinciali, ma questa anzi mi sembra che diverrebbe la cosa più logica e la cosa più naturale di questo nuovo ordinamento decentrato. E farlo fin da oggi secondo noi significa proprio attuare la Costituzione almeno nel suo spirito.

L'altro relatore onorevole Braitenberg invece obietta che far divenire gli Enti provinciali turistici uffici delle Amministrazioni provinciali condurrebbe alla conseguenza che la Provincia non potrebbe assicurarne il finanziamento; ma questa obiezione cade quando si sia chiarito che, come credevo, fosse già implicito poichè abbiamo stabilito nel nostro emendamento l'amministrazione separata, il finanziamento sarà quello che deciderà con questa legge il Parlamento, sia che restino gli Enti provinciali turistici sia che divengano uffici delle Amministrazioni provinciali.

E mi piace qui riconfermare che con questa nostra proposta noi seguiamo proprio quello che è stato il voto dell'Unione delle provincie italiane e del suo Presidente democristiano avvocato Giovanni Maggio. (*Commenti dal centro*). Ieri sera l'onorevole Spallino ci diceva che il Presidente dell'Unione delle provincie d'Italia si sarebbe successivamente persuaso ad approvare questo disegno di legge e che una lettera in questo senso avrebbe inviato al Governo. Ora noi possiamo prendere atto di questo, ma ci sembra che siano trattative avvenute un po' tra privati, personali, non certo avvenute con l'Unione delle provincie d'Italia, ma con il democristiano avvocato Maggio, il quale a nome delle Provincie italiane, nell'ultimo documento che ha fatto giungere a noi parlamentari (ed io ho a disposizione dell'onorevole Spallino questo documento, datato Roma 13 dicembre 1957, cioè quando noi, opposizione, già avevamo chiesto la rimessione in Aula di questo disegno di legge e preparavamo i nostri emendamenti), concludeva: « È bene infine far presente che le Amministrazioni provinciali potrebbero in ipotesi accettare di sottoporsi a nuovi oneri in materia di turismo soltanto se e quando venisse affrontata anche la questione della riforma funzionale degli Enti provinciali del turismo, che, secondo le istanze più volte proposte dalle Provincie, dovrebbero divenire organi delle Amministrazioni provinciali con ordinamento autonomo ».

Questo è il voto ufficiale dell'Unione delle provincie d'Italia non soltanto mai smentito, ma confermatoci con voti di Provincie che ci sono giunti anche in giorni recentissimi, a dimostrazione che questo voto è tuttora condiviso dalle Provincie italiane, che questo desiderio è tuttora il desiderio delle Provincie italiane; e se il Parlamento, accettando le nostre proposte, decidesse il passaggio alle Amministrazioni provinciali degli Enti provinciali turistici, si potrebbero finalmente eliminare le conseguenze dell'attuale ordinamento centralizzato, che danno anche quei risultati che ho dimostrato avanti ieri, parlando del caso Gigli a Siena.

L'onorevole Spallino, a tale riguardo, ha detto che il caso Gigli, con questa legge, e quindi con queste nostre proposte, non c'entrava. Avrei preferito avesse potuto dirmi che quanto io avevo dovuto denunciare, in base alle informazioni che mi erano pervenute, non era vero. Non potendo negare la veridicità di quanto denunciavo, avrei desiderato che l'onorevole Spallino mi avesse detto che lo deplorava e che il Governo prendeva almeno impegno perchè simili cose non avvenissero più.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ma di casi Gigli ce n'è uno solo, non ce ne sono tanti.

BUSONI. Abbiamo denunciato tanti altri casi simili negli anni passati, ma, anche se solo, questo caso sarebbe sempre molto significativo, come già dissi.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Presenti un'interrogazione.

BUSONI. Lei poteva rispondermi anche ieri, ma ha preferito dirmi soltanto che il fatto non aveva nulla a che vedere con la legge in discussione, mentre ognuno può giudicare quanto e come c'entri.

Per questo, per quanto ho accennato adesso, e per quanto ancora trascuro per brevità, insistiamo nelle nostre proposte, sicuri di essere con esse proprio nell'ambito di applicazione della Costituzione. (*Applausi dalla sinistra*).

ZUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA. Abbiamo presentato e sosteniamo l'emendamento in discussione perchè siamo

convinti che qualsiasi legge che dovesse trattare della disciplina del turismo in Italia dovrebbe avere il contenuto sostanziale previsto appunto dai nostri emendamenti. Riesce difficile capire perchè, quando noi parliamo di affidare alle Provincie le funzioni degli Enti provinciali per il turismo, ed ai Comuni le Aziende autonome di cura e soggiorno, quasi sempre i nostri argomenti e le nostre proposte trovino ironia o la più chiusa incomprensione da parte di un settore del Parlamento.

È mai possibile che migliaia di amministratori delle Provincie e dei Comuni, che hanno discusso lungamente nelle loro riunioni annuali questi problemi, gente preparatissima che conosce la questione, che ha delle capacità, è mai possibile che queste migliaia di uomini qualificati abbiano sempre insistito perchè la organizzazione del turismo prendesse una determinata via, che sarebbe secondo voi negativa, se essa non rispondesse invece ad una vera esigenza? A me sembra che chi condanna a priori queste proposte e queste indicazioni pecchi di presunzione, ritenendosi lui solo capace di capire e di esprimere le cose che si debbono fare.

Nessuno può contestare che la Provincia sia l'ente più idoneo a valorizzare e coordinare la attività turistica locale. Infatti tutte le altre attività provinciali sono direttamente o indirettamente collegate al turismo ed hanno influenza sul suo sviluppo (viabilità minore, manifestazioni artigiane ed agricole, fiere e mercati, polizia locale, lavori pubblici). Gli Enti provinciali per il turismo e le Aziende autonome vengono oggi ad interferire sui compiti di istituto degli enti locali, checchè ne dica lo onorevole Larussa.

È per queste ragioni che voteremo a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

BRAITENBERG, *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento, non sembrando questo il momento opportuno per affrontare la discussione di una questione strutturale. Siamo ora in sede di approvazione di una legge più limitata; proprio ora abbiamo votato un ordine del giorno concordato fra tutti i Gruppi, con il quale si è impegnato il Governo a presentare entro quest'anno la legge per la riforma organica. In quella sede potrà essere affrontato il contenuto di questo emendamento. È per queste ragioni che la Commissione si esprime in senso contrario.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è contrario. (*Commenti dalla sinistra*). Il Governo deve dare atto della tenacia ammirevole dimostrata dal senatore Busoni e dal senatore Zucca nell'illustrazione delle loro tesi. Tenacia ammirevole ma non abbastanza convincente per indurre il Senato... (*interruzione del senatore Busoni*) ... a votare ed accettare un emendamento come quello che è stato proposto.

Esso non è soltanto anticostituzionale ma, vorrei dire, assolutamente in contrasto con lo ordine del giorno accettato da tutti i Gruppi e votato un momento fa. Pensi il Senato che cosa avverrebbe (è già stato detto dai senatori Piegari e Braitenberg) se questo emendamento fosse approvato: il sistema previsto dal disegno di legge di cui discutiamo verrebbe completamente sovvertito. Infatti, che cosa chiedono le sinistre con questo emendamento? Che tutti i compiti degli Enti provinciali per il turismo vengano assorbiti dalle Amministrazioni provinciali. (*Proteste del senatore Zucca*).

Leggiamo l'emendamento: « Ogni Amministrazione provinciale istituisce, alle sue dirette dipendenze con bilancio e contabilità separati » (ma dell'Amministrazione provinciale) « un ufficio provinciale per il turismo con il compito di coordinare e disciplinare nell'ambito della Provincia l'attività delle stazioni di cura, soggiorno e turismo e di tutte le associazioni ed istituzioni che abbiano lo scopo di promuovere il concorso dei forestieri, di studiare i problemi turistici intesi a favorire lo sviluppo della colonia turistica provinciale, nonchè di compiere tutte le attribuzioni fino ad ora esercitate dagli Enti provinciali per il turismo » (sottolineo le ultime parole). Conclusione: gli Enti per il turismo sbarrino, d'ora in poi, le porte; licenzino i loro impiegati ed i loro dipendenti... (*Proteste dalla sinistra*).

ZUCCA. Lei non capisce niente! Lei non capisce niente! (*Commenti*).

ASARO. Così si sovverte la verità. È ora di finirla!

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non mi adonto se lei mi dice che non capisco niente... (*Interruzione del senatore Zucca*).

Onorevole Zucca, non faccia onore al suo nome! Le sto dicendo che non mi adonto di quello che lei ha detto: però sto criticando un vostro emendamento. Se avrà qualche motivo di darmi una risposta...

ASARO. Lei deve portare argomenti leali, non travisare le cose.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Della sua interruzione non mi preoccupo. Io sto esponendo, nella mia modestia, gli argomenti che posso portare. Evidentemente voi potrete poi esporre le vostre ragioni. Ma adesso esprimo la mia opinione e nessuno, nè il senatore Zucca nè il senatore Asaro nè tutti voi (*rivolto alla sinistra*) potrà impedire che io dica la mia opinione. Il Senato poi approverà o disapproverà.

Voglio dire che il vostro emendamento, secondo la mia piena convinzione, se fosse accettato, porterebbe alla chiusura degli Enti per il turismo. Voi dite di no; io dico che una semplice trasformazione di quegli uffici, soltanto per il passaggio agli uffici, che le Provincie dovrebbero istituire, porterebbe ad una crisi serissima degli Enti provinciali per il turismo. Aggiungo che tale trasformazione, nel periodo attuale ed in quello immediatamente futuro, farebbe perdere tutti quei vantaggi che il turismo italiano si aspetta dall'afflusso degli stranieri, nei prossimi mesi.

E poi c'è il famoso articolo 117 della Costituzione. È mai possibile che voi, che così gratuitamente vi erigete a difensori della Costituzione, vogliate poi sovvertire... (*Interruzione del senatore Montagnani*). Siamo tutti pronti a difendere la Costituzione. Non vi lasciamo il monopolio, onorevole Montagnani, nè chiediamo il monopolio: siamo qui non soltanto per l'osservanza scrupolosa della Costituzione — anche se non ignoriamo che qualche Istituto di essa non è stato ancora realizzato — ma anche partecipanti alla realizzazione della Costituzione, che vivifichiamo con l'apporto del nostro spirito e della nostra attività.

Orbene, l'articolo 117 è chiaro e stabilisce una competenza specifica e propria delle Regioni per il turismo e l'industria alberghiera. E voi sostenete che, in mancanza della Regione, tale competenza bisogna passarla alle Amministrazioni provinciali. Noi rispondiamo che non vogliamo precludere quello che sarà domani un diritto costituzionale della Regione, e non intendiamo, proprio per l'impegno che abbiamo preso di presentare, tra qualche mese o comunque entro l'anno, un disegno di legge organico che regoli tutta la materia, venire meno al nostro attuale dovere.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo dei due articoli proposti dai senatori Busoni, Montagnani ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il successivo articolo 2 è precluso.

Si dia pertanto lettura dell'articolo 1 del disegno di legge.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno gli alberghi, le pensioni, le locande, gli stabilimenti di cura e le case di salute sono classificati in sei categorie, contrassegnate come segue:

— Categoria *A* Alberghi di lusso;

— Categoria *B* Alberghi di I categoria;

— Categoria *C* Alberghi di II categoria e pensioni di 1ª categoria;

— Categoria *D* Alberghi di III categoria e pensioni di 2ª categoria;

— Categoria *E* Alberghi di IV categoria e pensioni di 3ª categoria;

— Categoria *F* Locande in genere.

L'imposta è esatta per ogni persona e giorno in base alla seguente tariffa:

Categoria	*A* . . .	L. 120
»	*B* . . .	» 100
»	*C* . . .	» 80
»	*D* . . .	» 50
»	*E* . . .	» 20
»	*F* . . .	» 10

Le ville, gli appartamenti, le camere ammobiliate e gli altri alloggi in genere sono distinti in quattro categorie. Da coloro che vi dimorano l'imposta è dovuta, per tutta la durata del soggiorno purchè superi i 120 giorni da quello dell'arrivo, nelle misure fisse individuali di lire 2.400 per la 1ª categoria, di lire 1.600 per la 2ª, di lire 600 per la 3ª e di lire 200 per la 4ª.

Se la durata del soggiorno nelle ville, negli appartamenti e nelle camere ammobiliate o negli alloggi, per i quali normalmente l'imposta è dovuta in misura fissa, è inferiore a sette giorni, giusta la deroga prevista dall'articolo 3, secondo comma, della legge 16 giugno 1939, n. 1111, l'imposta si applica con le seguenti quote giornaliere:

categoria I lire 80;
categoria II lire 60;
categoria III lire 30;
categoria IV lire 10.

Tali quote giornaliere si applicano, in ogni caso, agli ospiti delle case per ferie, degli alberghi per la gioventù, dei campeggi, dei villaggi turistici e degli autostelli, per la durata massima di giorni venti.

Le maggiorazioni stagionali, disposte per particolari esigenze a favore di determinate località secondo l'articolo 6, lettera *b*) del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, possono raggiungere i limiti di lire 40 per le quote giornaliere e di lire 400 per le quote fisse.

La classificazione degli alberghi, pensioni e locande è quella risultante dagli elenchi approvati dal Commissariato per il turismo in base alle disposizioni del regio decreto-legge 18 genanio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e modificato con regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1729, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 382.

La classificazione degli altri esercizi non compresi negli elenchi suindicati, nonchè delle ville, degli appartamenti, delle camere ammobiliate e degli altri alloggi in genere, è determinata, tenuto conto della loro importanza, attrezzatura e ubicazione, dall'Ente provinciale per il turismo sentito il parere dell'Azienda autonoma di cura, di soggiorno o di turismo per il territorio di propria competenza, con le norme di cui alla legge 16 giugno 1939, numero 1111.

Nel caso che detti alloggi siano situati in località non riconosciuta stazione di cura, di soggiorno o di turismo o che sia intervenuta dispensa dalla costituzione dell'Azienda autonoma, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, il parere di cui al precedente comma è espresso dal Comune.

Il parere del Comune, espresso dalla Giunta comunale, e quello dell'Azienda autonoma debbono essere comunicati all'Ente provinciale per il turismo nel termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, l'Ente provinciale per il turismo può procedere alla classificazione anche senza il richiesto parere.

Le case per ferie, gli alberghi per la gioventù ed i campeggi sono classificati fra gli alloggi di IV categoria.

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul secondo comma è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Montagnani, Roda, Gervasi ed altri. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'imposta è esatta per ogni persona e giorno in base alla seguente tariffa:

Cat. *A* . . . . . L. 200
Cat. *B* . . . . . » 120
Cat. *C* . . . . . » 80
Cat. *D* . . . . . » 40
Cat. *E* . . . . . » 15
Cat. *F* . . . . . » 10 ».

PRESIDENTE. Tale emendamento è stato successivamente sostituito con un altro presentato dai senatori Roda, Montagnani ed altri. Se ne dia lettura:

TOMÈ *Segretario*:

Sostituire le parole:

« Cat. *A* . . . . . L. 120
Cat. *B* . . . . . » 100 ».

con le altre:

« Cat. *A* . . . . . L. 200
Cat. *B* . . . . . » 120 ».

PRESIDENTE. Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RODA. Dirò poche parole, anche perchè farei perdere del tempo a voi ed a me stesso soffermandomi oltre. Abbiamo concordato di elevare le misure dell'imposta per la prima categoria da 120 a 200 lire, e per la seconda da 100 a 120, per motivi ovvî, in quanto nella prima categoria, relativa agli alberghi di lusso, affluiscono turisti che pagano in media le camere dalle 3 alle 5 mila lire e questa maggiore incidenza di 80 lire sulle 120 proposte nel testo governativo non costituisce nessun aggravio sensibile per categorie privilegiate. Io mi auguro che, dopo gli scogli iniziali, si possa andare avanti un po' alla svelta nello esame del disegno di legge, perchè tutto il resto, per quello che concerne la parte finanziaria, è stato concordato e con il Governo e con la maggioranza.

Secondo il nostro emendamento, dunque, la misura dell'imposta per la categoria A passa da 120 lire di prelievo giornaliero a 200, e per la categoria B dalle 100 alle 120; per le altre categorie, dalla C alla F compresa, la tariffa rimane invariata.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

BRAITENBERG, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Montagnani, Roda e Gervasi sul secondo comma, emendamento accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Braitenberg, Montagnani, Roda, Gervasi, Busoni, Zucca, Bardellini e Russo Salvatore hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Dopo il secondo comma, inserire il comma seguente:

« Coloro che siano assoggettati all'imposta per trenta giorni consecutivi, ne rimangono esenti per i successivi novanta giorni ».

PRESIDENTE. Il senatore Zucca ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ZUCCA. Vorrei soltanto ricordare che si tratta di una norma già contenuta nella legge riguardante l'imposta di soggiorno.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il propro avviso sullo emendamento in esame.

BRAITENBERG, *relatore*. Secondo l'avviso della Commissione, l'emendamento corrisponde effettivamente alle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 13 dicembre 1946.

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Braiten-

berg, Montagnani, Roda ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Montagnani, Roda, Gervasi, Busoni, Zucca, Bardellini e Russo Salvatore hanno presentato un emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 1. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Le ville, gli appartamenti, le camere mobiliate e gli altri alloggi in genere sono distinti in quattro categorie. Da coloro che vi dimorano l'imposta è dovuta per tutta la durata del soggiorno purchè non superi i 120 giorni da quello dell'arrivo, nelle misure fisse individuali di lire 3.000 per la prima categoria, di lire 1.600 per la seconda, di lire 500 per la terza, di lire 150 per la quarta. Sono esenti dall'imposta di soggiorno coloro che dimorano nelle ville, negli appartamenti o nelle camere mobiliate per un periodo che non superi i 7 giorni ».

PRESIDENTE. Successivamente i senatori Roda, Montagnani ed altri hanno presentato un altro emendamento. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Sostituire al terzo comma le parole: « di lire 2.400 per la prima categoria, di lire 1.600 per la seconda » *con le altre*: « di lire 3.000 per la prima categoria, di lire 2.000 per la seconda ».

PRESIDENTE. Senatore Roda questo secondo emendamento sostituisce il primo?

RODA. Esattamente, signor Presidente.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE LUCA CARLO. Non ho afferrato con precisione come funzioni il meccanismo contemplato nell'articolo. Alla stregua della dizione adoperata sembrerebbe che fino a 120 giorni di permanenza si dovrebbe pagare la misura fissa stabilita nell'articolo. Ora questo, mi perdonino i signori proponenti, si risolve in un'evidente iniquità, per il semplicissimo motivo che in tal modo una persona che si rechi in una località per pochi giorni, dovrebbe pagare la stessa cifra che pagherebbe se ci stesse per 120 giorni. Questo non può e non deve essere. (*Commenti*). Se non ho ben capito, desidero avere un chiarimento.

BRAITENBERG, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRAITENBERG, *relatore*. Posso chiarire che la legge così dispone: « Le ville, gli appartamenti, le camere mobiliate e gli altri alloggi in genere sono distinti in quattro categorie. Da coloro che vi dimorano l'imposta è dovuta, per tutta la durata del soggiorno purchè non superi i 120 giorni a decorrere da quello dell'arrivo... »; e vi sono poi le diverse misure. « L'imposta è ridotta alla metà per i domestici, per i fanciulli al di sotto dei 12 anni eccetera », e segue una serie di altre esenzioni che mi risparmio di leggere al Senato. Ora, del sistema non si è modificato niente, si sono soltanto adeguate le cifre.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, è soddisfatto del chiarimento dell'onorevole relatore?

* DE LUCA CARLO. Proprio al contrario, signor Presidente, perchè si verifica quello che io temevo, cioè colui che soggiorna in una località per pochi giorni paga quanto colui che vi soggiorna per 120 giorni, il che non può e non deve essere. (*Interruzione del senatore Zucca*). Sarebbe molto più logico uno scaglionamento per mesi. D'altro canto, l'argomento addotto dall'egregio relatore non soltanto non mi persuade, ma mi induce ad insistere in questa mia opposizione, perchè il richiamo ad una legge precedente, che a mio giudizio consacra un sistema iniquo, mi pare che non costituisca un motivo valido per perpetuare tale sistema, ma anzi uno stimolo per correggerlo. Inviterei per-

tanto il relatore a studiare con l'onorevole Roda una soluzione che si ispiri a criteri di equità.

PRESIDENTE. Prima di proseguire nella discussione devo far presente che il senatore Braitenberg ha presentato un emendamento tendente a sostituire al terzo comma le parole: « purchè superi i 120 giorni », con le altre: « purchè non superi i 120 giorni ».

BRAITENBERG, *relatore*. L'emendamento corregge un errore notevole in quanto nella stampa il « non » è stato omesso. La frase « non superi » proviene dalla legge già in vigore.

PRESIDENTE. Si tratta allora soltanto di correggere un errore di stampa?

BRAITENBERG, *relatore*. Sì.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE LUCA CARLO. Devo insistere nel mio punto di vista. A mio avviso, tutto l'articolo andrebbe emendato, perchè bisognerebbe scaglionare la permanenza in modo che la sua durata pesi in proporzione sulla misura dell'imposta. Non mi pare infatti giusto che una famiglia che per dieci giorni alloggia in una camera mobiliata debba pagare oltre 2 mila lire. In altri termini, penso che l'articolo, così formulato, non possa essere approvato.

PRESIDENTE. Lei non ha che due strade da seguire: o presenta un emendamento allo emendamento, o vota contro l'emendamento o l'articolo.

DE LUCA CARLO. Mi sembra che in questo caso *tertium datur*. Ci potremmo cioè riunire il senatore Braitenberg, il senatore Roda ed io per vedere come poter arrivare ad un accordo.

PRESIDENTE. La Commissione ed il senatore Roda hanno nulla in contrario per accedere alla richiesta del senatore De Luca Carlo?

BRAITENBERG, *relatore*. La Commissione non ha nulla in contrario.

RODA. D'accordo.

PRESIDENTE. Il terzo comma è allora accantonato.

Sul quarto comma i senatori Montagnani, Roda, Gervasi ed altri hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Al quarto comma, sostituire la tabella con la seguente:

« Cat. I	L.	100
Cat. II	»	50
Cat. III	»	20
Cat. IV	»	10 ».

MONTAGNANI. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Sempre al quarto comma il senatore Granzotto Basso ha presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Al quarto comma sostituire le parole: « è inferiore a sette giorni » *con le altre*: « è inferiore a quindici giorni » *e sostituire la tabella con la seguente*:

Categoria I	L.	60
Categoria II	»	45
Categoria III	»	20

(*Categoria IV*: *soppressa*).

PRESIDENTE. Il senatore Granzotto Basso ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GRANZOTTO BASSO. Questo emendamento riguarda le camere mobiliate. Per tale categoria l'imposta di soggiorno, fissata *una tantum* per un periodo che va oltre i quattro mesi, riesce in realtà gravosa per i luoghi di cura in cui solitamente la cura stessa dura da 10 a 15 giorni al massimo. Infatti le persone meno abbienti che soggiornano in camere mobiliate verrebbero a pagare per 10 o 15 giorni la somma fissa, che verrebbe a risultare superiore a quella che pagherebbero per 15 giorni in una pensione o in un albergo di lusso a 180 lire al giorno.

Per evitare questo inconveniente, conviene stabilire il pagamento giornaliero, come è in effetti previsto dal quarto comma dell'articolo 1, per cui occorre solo modificare la durata del soggiorno nel senso che, anzichè « inferiore ai 7 giorni », sia invece detto « inferiore ai 15 giorni ». La quota giornaliera dovrà essere ridotta nella seguente misura: lire 60 per la prima categoria anzichè lire 80; lire 45 per la seconda categoria anzichè lire 60; lire 20 per la terza categoria anzichè lire 30. Inoltre dovrà essere soppressa la quarta categoria, superflua perchè riguarda gli alberghi per la gioventù, i campeggi, i villaggi turistici, eccetera, per i quali con altro emendamento ho proposto la esclusione dall'imposta di soggiorno.

Pertanto insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

BRAITENBERG, *relatore*. La Commissione non può accettare l'emendamento per la ragione che l'aumento da 7 a 15 giorni è eccessivo. Gli esercenti di alberghi e pensioni già si lagnano della grandissima concorrenza che fanno gli affittacamere, la quale concorrenza sarebbe ancora più forte se si aumentasse la durata per l'applicazione del minimo d'imposta.

Per quanto riguarda la soppressione della quarta categoria, vorrei dire al senatore Granzotto Basso che tale categoria non riguarda solo i campeggi o gli ostelli, ma comprende anche molte modeste pensioni e affittacamere. La esenzione creerebbe una ingiustizia proprio nei confronti dei piccoli alberghi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Vice Commissario per il turismo ad esprimere l'avviso del Governo.

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Granzotto Basso, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il quarto comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Roda, Montagnani, Bardellini, Russo Salvatore, Busoni, Zucca e Gervasi hanno presentato un emendamento sostitutivo degli ultimi 5 commi dell'articolo 1. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Sostituire gli ultimi cinque commi con il seguente:

« La classificazione degli alberghi, pensioni e locande, delle ville, degli appartamenti, delle camere mobiliate e degli altri alloggi in genere è determinata dal Comune ».

RODA. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti i commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Il senatore Granzotto Basso ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 1 con il seguente: « Le case per ferie, gli alberghi per la gioventù e i campeggi sono esclusi dal pagamento dell'imposta di soggiorno ».

Il senatore Granzotto Basso ha facoltà di svolgerlo.

GRANZOTTO BASSO. Ho già avuto occasione di esporre nella discussione generale come sia di precipuo interesse agevolare il turismo delle classi lavoratrici per esigenze legittime di distrazione, di riposo ed anche di cura fisica, oltre che spirituale. Pertanto è giustificata l'esclusione di tali classi operaie dal pagamento dell'imposta di soggiorno. Insisto sull'emendamento proposto per la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo primo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

BRAITENBERG, *relatore*. La Commissione fa presente che quanto più aumenta il turismo

di massa tanto più anche questi turisti godono delle attrezzature dei singoli luoghi di cura e di villeggiatura. Coloro che si recano nei campeggi e negli alberghi per la gioventù, per esempio, hanno tutte le comodità del luogo di cura e di soggiorno e sarebbe iniquo escluderli, proprio per la loro massa, dal pagamento dell'imposta di soggiorno che rappresenta per loro una tassa modesta, giacchè i campeggi e gli alberghi della gioventù sono compresi nella quarta categoria.

La maggioranza della Commissione pertanto non può essere favorevole all'accoglimento di questo emendamento.

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma presentato dal senatore Granzotto Basso, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Torniamo ora al terzo comma che era stato momentaneamente accantonato.

Senatore De Luca Carlo è stato raggiunto un accordo?

DE LUCA CARLO. Avevo chiesto l'esonero dal pagamento dell'imposta di soggiorno per le camere mobiliate, ma non so se la Commissione sia dello stesso avviso.

BRAITENBERG, *relatore*. La Commissione è contraria all'esonero delle camere ammobiliate dal pagamento dell'imposta di soggiorno, perchè esse hanno una grande importanza e sono in gran numero. Per esempio, la mia città di Merano ha oltre 3.000 camere ammobiliate, nelle quali soggiorna quasi la metà o un buon terzo dei forestieri. Sarebbe pertanto ingiusto esentare dal pagamento di questa imposta le camere ammobiliate.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il proprio avviso.

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il terzo comma quale risulta con gli emendamenti presentati, uno dai senatori Roda, Montagnani ed altri tendente a sostituire le parole: «di lire 2.400 per la prima categoria, di lire 1.600 per la seconda» con le altre: « di lire 3.000 per la prima categoria, di lire 2.000 per la seconda », l'altro dal senatore Braitenberg tendente a sostituire le parole: « purchè superi i 120 giorni » con le altre: « purchè non superi i 120 giorni ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 2.

Il provento dell'imposta di soggiorno, al netto dell'aggio di riscossione, è devoluto per il 12 per cento all'Opera nazionale maternità ed infanzia.

La restante parte è così ripartita:

a) nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 75 per cento all'Azienda autonoma della stazione; per il 10 per cento alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituito presso la Banca nazionale del lavoro e per il residuo 15 per cento all'Ente provinciale per il turismo.

Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'Azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa è devoluta al Comune con l'obbligo della gestione separata prescritta dall'articolo 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, numero 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380.

b) nelle altre località di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, nu-

mero 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 30 per cento alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico; per il 20 per cento all'Ente provinciale per il turismo e per il 50 per cento a favore del Comune con l'obbligo di gestione separata, per essere destinata, d'intesa con l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, ad opere di miglioramento delle località connesse con lo sviluppo dell'attività turistica od anche al finanziamento delle Associazioni *Pro loco* ivi costituite ed iscritte all'albo da istituirsi e tenersi presso il Commissariato per il turismo.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Roda, Russo Salvatore, Bardellini ed altri. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Il provento dell'imposta di soggiorno, al netto dell'aggio di riscossione, è così ripartito: *a*) nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno e di turismo: il 79 per cento all'Azienda autonoma della stazione; il 15 per cento alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituito presso la Banca nazionale del lavoro, e il residuo 6 per cento all'Ente provinciale per il turismo.

« Nel caso di dispensa della costituzione dell'Azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa è devoluta al Comune con l'obbligo della gestione separata prescritta all'articolo 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380;

b) nelle altre località di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, numero 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo: il 40 per cento alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico; il 50 per cento a favore del Comune con l'obbligo di gestione separata, per essere destinato ad opere di miglioramento delle località connesse con lo sviluppo dell'attività turistica. Il rimanente 10 per cento all'Ente provinciale per il turismo ».

PRESIDENTE. Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RODA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi corre il dovere di chiedervi scusa se i nostri emendamenti possono per caso recare un po' di confusione, ma dovete prendere atto che gli emendamenti da noi presentati sono di ieri e che oggi, pochi minuti prima di entrare in Aula, sono intervenuti i noti accordi con il Governo. Ecco il motivo per cui ai nostri emendamenti se ne sono poi aggiunti altri sostitutivi dei primi, redatti pochi minuti fa.

Comunque dico subito che noi rinunciamo all'emendamento e che abbiamo concordato con il Governo e con la Commissione di ritoccare semplicemente le aliquote che sono indicate nella lettera *a*) dell'articolo 2. E do subito ragione di queste modifiche.

Nell'articolo 2 alla lettera *a*) si dice: « nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 75 per cento alla Azienda autonoma della stazione »; questa è la proposta del Governo. Nell'emendamento si proponeva invece: « per il 79 per cento ». In definitiva, abbiamo concordato di modificare questo 79 per cento nell'80 per cento. Questa è la prima modifica. Troviamo poi un 10 per cento laddove si dice: « per il 10 per cento alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico ». Noi abbiamo convenuto di lasciare immutata tale percentuale, anzichè sostituirla con il 15 per cento, come si proponeva nell'emendamento. E finalmente lo ultimo 15 per cento, che è inserito sempre nella lettera *a*) dell'articolo 2 (« e per il residuo 15 per cento all'Ente provinciale per il turismo »), dev'essere variato in 10 per cento.

In altri termini, le percentuali indicate nella lettera *a*) del testo governativo dovrebbero essere invece rispettivamente le seguenti: 80, 10 e 10. Tutto il resto rimane invariato. Si tratta quindi semplicemente di una modifica di aliquote nella misura sopra esposta.

Inoltre, insieme al Governo abbiamo concordato un ordine del giorno del seguente tenore: « Il Governo si impegna a presentare entro il

1958 il disegno di legge che abolisca la devoluzione del 12 per cento del provento dell'imposta di soggiorno all'Opera nazionale maternità ed infanzia, provvedendo in pari tempo a sopperire con altri mezzi al mancato cespite che ne deriva all'ente in oggetto ». L'ordine del giorno è stato firmato anche dai colleghi della maggioranza Braitenberg ed altri.

Al primo comma dell'articolo 2 si stabilisce infatti che il provento dell'imposta di soggiorno è devoluto per il 12 per cento all'Opera nazionale maternità ed infanzia: questo 12 per cento alla fine del 1958 dovrebbe scomparire, altrimenti introduciamo nel nostro sistema finanziario un metodo balcanico; non ci si capisce più niente tra addizionali eccetera, e viene completamente a mancare la chiarezza nel metodo di imposizione dei tributi. Su questo concetto è d'accordo il Ministro del tesoro.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. L'accordo intervenuto nasce dalla circostanza che, mentre oggi si deve provvedere in un determinato modo, si dichiara contemporaneamente che questa disposizione, una volta approvata dal Senato, avrà vita soltanto per l'anno 1958. In prosieguo di tempo si troveranno le coperture necessarie per trasferire la somma che viene incamerata con questa imposta alle attività turistiche, provvedendo con altre fonti all'Opera nazionale maternità e infanzia.

RODA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODA. La questione relativa al primo comma dell'articolo 2 potrebbe anche essere risolta aggiungendo, nel primo comma anzidetto, dopo la parola « infanzia » le parole « non oltre l'anno 1958 ». Se aggiungiamo tali parole, si rende superflua l'accettazione da parte del Governo dell'ordine del giorno. Dato che in questo primo comma si parla di devolvere il 12 per cento del provento dell'imposta di soggiorno all'Opera nazionale maternità e infanzia e poichè l'onorevole Ministro mi ha dato atto che, secondo gli accordi intervenuti, tale devoluzione avverà soltanto per il 1958, sanzioniamo nella legge tale accordo, precisando che il 12 per cento verrà riscosso non oltre lo anno 1958.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Onorevole Roda, è stato stabilito di votare il primo comma e poi prendere l'impegno, con un ordine del giorno, di provvedere successivamente. Ora è evidente che una cosa è introdurre l'impegno nella legge, una cosa è prendere un impegno in un ordine del giorno, per cui, se si supera il limite di 15 o 20 giorni, nulla accade, mentre, se nella legge è fissato il termine, vi possono essere conseguenze spiacevoli per l'Opera nazionale maternità e infanzia.

RODA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODA. Prendiamo atto delle dichiarazioni del Governo e non insistiamo sull'emendamento, mantenendo però l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma. Il senatore Granzotto Basso ha presentato un emendamento soppressivo di tale comma.

Il senatore Granzotto Basso ha facoltà di svolgerlo.

GRANZOTTO BASSO. Poichè il Governo ha accettato l'ordine del giorno del senatore Roda, ritiro l'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Ricordo che, per accordo intervenuto tra il Governo ed il senatore Roda, le percentuali stabilite nella lettera *a*) dell'articolo 2 sono state modificate e fissate nei

seguenti termini: per l'80 per cento all'Azienda autonoma della stazione; per il 10 per cento alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico e per il 10 per cento all'Ente provinciale per il turismo.

Con queste modifiche, metto ai voti il secondo comma fino alla lettera *a*) inclusa. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sulla lettera *b*) del secondo comma, i senatori Piechele, Raffeiner, Caristia, Spagnolli, Molinari, Monni, Benedetti, Sanmartino, Carboni, Page, Lamberti, Azara, Cusenza e Di Rocco hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « od anche al finanziamento delle Associazioni *Pro loco* » con le altre: « ed anche al finanziamento delle Associazioni *Pro loco* ».

Il senatore Piechele ha facoltà di svolgerlo.

PIECHELE. Si tratta, onorevole Presidente, soltanto di sostituire la parola « od » con l'altra « ed », cioè una disgiuntiva con una congiuntiva.

In altri termini, con l'entrata prevista dal disegno di legge i Comuni dovrebbero provvedere anche per le *Pro loco*.

Penso che l'emendamento possa essere accettato, poichè non stabilisce, a differenza di un emendamento successivo proposto dal senatore Barbaro, alcuna aliquota. Il mio emendamento lascia intatta l'autonomia dei Comuni, ma chiede che il Comune provveda, con l'importo che gli viene assegnato, anche all'Associazione *Pro loco*.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

BRAITENBERG, *relatore*. La Commissione è favorevole, perchè in tal modo i Comuni sono invitati a dare un contributo alle Associazioni *Pro loco* o ai Comitati per l'incremento turistico locale, che esistono in alcune zone.

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo alla lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 2, proposto dai senatori Piechele ed altri, ed accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sempre sul secondo comma, il senatore Braitenberg ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « da istituirsi e tenersi presso il Commissariato », con le altre: « tenuto dal Commissariato ».

Il senatore Braitenberg ha facoltà di svolgerlo.

BRAITENBERG, *relatore*. Ritiro questo emendamento. L'Albo veramente già esiste, ma in base ad una circolare, e quindi è bene che venga anche stabilito espressamente dalla legge.

PRESIDENTE. Sempre sul secondo comma, lettera *b*), i senatori Barbaro e Crollalanza hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« Al secondo comma, lettera *b*), sostituire le parole: " od anche al finanziamento delle Associazioni *Pro loco* ivi costituite ed iscritte all'Albo da istituirsi e tenersi presso il Commissariato del turismo " con le altre: " ed anche — per non meno della metà — al finanziamento delle Associazioni *Pro loco* ivi costituite ed iscritte nell'Albo tenuto dal Commissariato del turismo " ».

PRESIDENTE. Il senatore Barbaro ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BARBARO. La prima parte dell'emendamento, che consisteva nel sostituire una disgiuntiva con una congiuntiva, è stata già accolta dall'Assemblea. Quanto alla parte finale dell'emendamento, si tratta più di una questione di forma che di sostanza. La dizione « tenuto dal Commissariato del turismo », infatti, tendeva quasi a certificare uno stato di fatto.

Rimane comunque, ed è la parte più importante, un inciso; esso consiste nelle parole: « per non meno della metà ».

Noi chiediamo che alle benemerite Associazioni *Pro loco*, che in Italia sono 1210, ma che dovrebbero esistere almeno in un terzo dei Comuni italiani, ed essere quindi complessivamente circa 3 mila, dato che l'attività di questi piccoli enti è veramente benemerita, sia data almeno la metà dello stanziamento. Non mi pare che questa sia una proposta che possa essere respinta, nè dal Senato, nè, tanto meno, dalla Commissione e dal Governo.

Ho parlato recentemente col dottor Trulli, che segue con ammirevole passione i nostri lavori e che, anche pochi minuti fa, ha insistito sulla necessità di questo piccolo emendamento a favore di questi piccoli enti, che sono quasi la base dell'organizzazione turistica. È evidente che in ogni Provincia l'Ente provinciale per il turismo deve coordinare le Assocazioni *Pro loco*, ma è anche altrettanto evidente che, solamente quando siano adeguatamente finanziate, esse potranno svolgere un'opera di propaganda turistica rilevante e feconda.

PRESIDENTE. Poichè la prima parte dell'emendamento presentato dai senatori Barbaro e Crollalanza risulta assorbita con l'approvazione dell'emendamento del senatore Piechele, invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sulla rimanente parte dell'emendamento e cioè sulle parole « per non meno della metà ».

BRAITENBERG, *relatore*. La Commissione è contraria a questo emendamento per non limitare l'autonomia dei Comuni. Ci sono infatti Comuni dove veramente le Associazioni *Pro loco* svolgono una bella attività, ma ce ne sono altri dove le Associazioni *Pro loco* non fanno nulla. Costringere i Comuni a dare a queste ultime la metà dei proventi dell'imposta di soggiorno ad essi spettanti mi pare ingiusto. Pertanto, ripeto, la Commissione è contraria.

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Barbaro e Crollalanza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti la lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

I senatori Piechele, Raffeiner, Caristia, Spagnolli ed altri hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il comma seguente:

« Per le Regioni indicate nell'articolo 17 le percentuali stabilite dalle lettere *a*) e *b*) in favore della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, riscosse nella Regione, vengono attribuite direttamente alla Amministrazione regionale, per essere destinate ad alimentare il fondo di rotazione per il credito alberghiero ».

PRESIDENTE. Il senatore Piechele ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PIECHELE. Ho già ieri illustrato la portata del mio emendamento e la necessità che esso venga introdotto nel disegno di legge per rispettare la competenza delle Regioni a statuto speciale. Ritengo che questa competenza non sia rispettata dalla dizione generica dell'articolo 18 del disegno di legge e che, per rispettare la competenza, anche nel campo amministrativo, sia necessario l'emendamento da me proposto assieme a tutti gli altri colleghi appartenenti alle Regioni a statuto speciale.

In queste Regioni, eccezione fatta, credo, per la Valle d'Aosta, che potrà istituirlo, esiste, istituito con leggi regionali, un apposito fondo di rotazione, destinato proprio all'incremento del credito alberghiero. Ho proposto questo emendamento perchè le percentuali previste dalle lettere *a*) e *b*) vengono attribuite, non alla S.A.C.A.T., ma alle Amministrazioni regionali, per essere assegnate al fondo di rotazione per il credito alberghiero istituito presso le singole Regioni a statuto speciale. Pertanto confido che, in ossequio alla competenza delle Regioni a statuto speciale, competenza che è esclusiva e primaria in materia di turismo e di industria alberghiera, il Senato della Repubblica vorrà approvare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

BRAITENBERG, *relatore*. La Commissione è un po' perplessa di fronte a questo emendamento, che potrebbe essere un'arma a doppio taglio a danno delle Regioni a statuto autonomo. È vero che tre di esse possiedono una Sezione speciale per il credito alberghiero o un fondo di rotazione, ma fino ad ora hanno sempre goduto anche del credito della Sezione speciale della Banca nazionale del lavoro. Assegnando i contributi esclusivamente a quei fondi di rotazione, con tutta probabilità esse verrebbero private della possibilità di ricorrere anche alla Sezione della Banca nazionale del lavoro, molto più dotata. Per queste ragioni mi rimetto al Senato.

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo*. Il Governo, per le ragioni che ho già avuto l'onore di esporre, è contrario all'emendamento.

CERUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Voterò a favore dell'emendamento Piechele, anche per evitare una contraddizione con l'articolo 18 — che verrà successivamente in esame — di questo stesso disegno di legge: esso fa salve le disposizioni per le Regioni a statuto speciale, che verrebbero invece disapplicate attraverso l'attribuzione di queste quote alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico.

Faccio rilevare a questo proposito che le difficoltà prospettate dal senatore Braitenberg sono purtroppo vere. Ma ad esse però non possiamo rimediare violando, su questo punto, i diritti delle Regioni a statuto speciale. Dobbiamo invece constatare una volta di più che le cose non si metteranno in ordine nel nostro Paese finchè non vi saranno, accanto alle Regioni a statuto speciale, tutte le Regioni a statuto ordinario, che non vengono costituite in spregio alla Costituzione. Questa è la semplice verità, che dobbiamo constatare anche in quest'occasione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Piechele, Raffeiner ed altri.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso, nel testo modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 3.

Le quote dell'imposta di soggiorno attribuite alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, in base alle disposizioni dell'articolo 2 della presente legge, continueranno ad affluire alla Sezione stessa anche dopo l'avvenuta formazione del fondo particolare di cui all'articolo 10 della legge 29 luglio 1949, n. 481.

Le quote come sopra affluite alla Sezione, ad avvenuta formazione del suddetto fondo particolare, sono devolute:

a) per il 50 per cento del loro ammontare ad incremento del Fondo speciale, di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, all'articolo 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453 e all'articolo 9 della legge 29 luglio 1949, n. 481, fino a che detto Fondo non abbia raggiunto l'importo massimo di lire 3 miliardi;

b) per il 20 per cento del loro ammontare, con quote minime arrotondate a lire 10 milioni, quale partecipazione statale al capitale della S.A.C.A.T. fino a che il capitale della predetta Sezione non abbia raggiunto l'ammontare di lire 1 miliardo;

c) per il 30 per cento del loro ammontare, tramite il bilancio dello Stato, ad incremento del fondo di rotazione costituito presso il Commissariato per il turismo, ai sensi dell'arti-

colo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 691, sulle provvidenze a favore dell'industria alberghiera.

(*È approvato*).

Art. 4.

Quando il Fondo speciale ed il capitale della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico avranno raggiunto i limiti previsti dall'ultimo comma del precedente articolo, lettere *a*) e *b*), le quote dell'imposta di soggiorno attribuite alla predetta Sezione, in base all'articolo 2 della presente legge, sono destinate, tramite il bilancio dello Stato, al fondo di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 3 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 5.

Gli interessi maturati e maturandi sull'incremento del Fondo speciale di cui al secondo comma del precedente articolo 3 saranno considerati alla stregua di una riserva per stabilire, in base all'articolo 10 dello statuto della predetta Sezione ed all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, l'ammontare nominale massimo delle obbligazioni da emettere dalla Sezione stessa a fronte di mutui di ammortamento.

Detto Fondo deve essere investito in titoli emessi o garantiti dallo Stato. Un'aliquota di esso, non superiore al 50 per cento del fondo stesso, può essere investita nell'acquisto di obbligazioni della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico, limitatamente a quelle disponibili sul mercato.

La Sezione resta autorizzata a concedere mutui anche ai gestori degli esercizi ricettivi, che non siano proprietari degli stabili a ciò destinati, sempre che essi forniscano, a giudizio della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico, fondate ed idonee garanzie valevoli anche nel tempo.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati alcuni articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 5-*bis*.

« In ciascun Comune, borgata, frazione o gruppo di esse, riconosciuti come stazioni di cura, di soggiorno e di turismo, può essere istituita, ad istanza dei Consigli comunali, una Azienda autonoma per l'amministrazione della stazione stessa.

« L'Azienda autonoma per l'amministrazione della stazione di cura, soggiorno e turismo funziona come Azienda municipalizzata con bilancio e contabilità separata dal bilancio comunale ».

ZUCCA, BUSONI, MONTAGNANI, VALENZI, GERVASI, RUSSO Salvatore, BARDELLINI.

Art. 5-*ter*.

« I Comuni riconosciuti come stazioni di cura e soggiorno e turismo, qualora non ritengano necessaria la costituzione dell'Azienda autonoma separata, dovranno provvedere ad amministrare direttamente le entrate e di tenere contabilità separata della gestione.

« I Comuni che, a norma del comma precedente, provvedono alla amministrazione diretta debbono avvalersi dell'assistenza di una Commissione per il turismo di nomina consigliare e della quale fanno parte di diritto un rappresentante del Commissario per il turismo, un rappresentante dell'Ufficio provinciale e, ove esistano organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali, di un rappresentante del demanio ».

BUSONI, ZUCCA, MONTAGNANI, RODA, GERVASI, RUSSO Salvatore, BARDELLINI.

Art. 5-*quater*.

« L'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo provvede agli affari e alle spese intese all'assetto, al miglioramento ed allo sviluppo

delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, entro l'ambito del territorio di essa, mediante progetto da sottoporre alla definitiva approvazione del Consiglio comunale, quando si tratta di miglioramento e di abbellimento delle vie, delle piazze e dei giardini pubblici e comunque di migliorie da apportare, anche nel campo igienico sanitario, al patrimonio pubblico comunale. In tal caso l'Azienda disporrà anche per un contributo finanziario nei limiti delle proprie disponibilità.

« Le Aziende autonome di cui alla presente legge sono sottoposte alla vigilanza ed alla tutela secondo le norme stabilite per le Aziende municipalizzate ».

ZUCCA, BUSONI, MONTAGNANI, RODA, GERVASI, RUSSO Salvatore, BARDELLINI.

Art. 5-*quinquies*.

« L'Azienda autonoma per l'amministrazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo è amministrata da un Comitato composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri a seconda del carattere e delle finalità della Stazione.

« Di tale comitato fanno parte di diritto un rappresentante del Commissario per il turismo e, ove esistano organizzazioni di Stato per la gestione delle Aziende demaniali patrimoniali di un rappresentante del demanio.

« I membri del Comitato sono nominati con deliberazione del Consiglio comunale e durano in carica quattro anni.

« Il Comitato nomina il presidente tra i suoi membri nella sua prima seduta.

« Non possono essere nominati membri del Comitato coloro che mancano dei requisiti richiesti per la nomina a Consigliere comunale.

« Assiste il Comitato un segretario da esso nominato ».

ZUCCA, BUSONI, MONTAGNANI, RODA, GERVASI, RUSSO Salvatore, BARDELLINI.

Art. 5-*sexies*.

« È costituito presso il Commissariato per il turismo il Consiglio centrale per le stazioni di cura, soggiorno e turismo.

« Tale consiglio è così composto:

1) del Commissario per il turismo - Presidente;

2) del Direttore generale dell'Amministrazione civile - Vice presidente;

3) del Direttore generale della sanità pubblica;

4) del Direttore generale antichità e belle arti;

5) del Direttore generale dell'urbanistica e opere igieniche;

6) del Direttore generale dei servizi per la finanza locale;

7) del Direttore generale del Demanio;

8) del Direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

9) del Direttore generale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

10) del presidente del Touring club italiano;

11) del presidente dell'Associazione medica italiana di idroclimatologia;

12) di 5 rappresentanti dei Comuni turistici designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

13) di 5 rappresentanti delle Provincie designati dall'Unione provincie italiane;

14) di 3 rappresentanti dei lavoratori nominati dal Commissario del turismo su quaterne di nomi, designati dalle associazioni sindacali nazionali, e a queste appartenenti tenuto conto della consistenza numerica delle associazioni stesse.

« Il Consiglio centrale dà parere sui provvedimenti indicati della legge e su ogni altro affare e questione che il Commissario per il turismo creda di sottoporre al suo esame e promuove gli studi e le provvidenze generali intese alla tutela, al mantenimento e sviluppo del-

le stazioni di soggiorno e di turismo e delle località di interesse turistico ».

ZUCCA, BUSONI, MONTAGNANI, RODA, GERVASI, VALENZI, RUSSO Salvatore, BARDELLINI.

PRESIDENTE. Comunico che tutti questi emendamenti sono stati ritirati dai presentatori.

Si dia lettura degli articoli successivi.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 6.

La misura della cauzione, prescritta dall'articolo 11 terzo comma, del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è elevata a 120 milioni di lire.

(*È approvato*).

Art. 7.

La pena prevista dal primo comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 555, è fissata nell'ammenda da lire 2.000 a lire 50.000.

(*È approvato*).

TITOLO II

Contributo speciale di cura

Art. 8.

Con effetto dal 1° luglio 1958 il contributo speciale di cura, previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è dovuto da tutti coloro che nelle località riconosciute stazioni di soggiorno, di cura o di turismo esercitano industrie, commerci, arti o prefessioni, ed è corrisposto con una addizionale dell'uno per cento dei redditi colpiti dalla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni in categoria *B* e C^1.

Ove detta imposta comunale non sia istituita, il contributo è applicato ai redditi delle industrie, commerci, arti e professioni soggetti alla imposta di ricchezza mobile, in categoria *B* e C^1, nonchè ai redditi esenti da tale imposta anche in virtù di leggi speciali o soggetti ad un tributo sostitutivo.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato da parte dei senatori Gervasi, Bardellini, Montagnani ed altri un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Aggiungere in fine il comma seguente:

« Sono esenti dal contributo speciale di cura i redditi imponibili sino a lire 720.000 ».

PRESIDENTE. Il senatore Montagnani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MONTAGNANI. Mi limito ad affermare che manteniamo questo emendamento aggiuntivo, rinunciando a svolgerlo, essendo molto chiaro nella sua formulazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

BRAITENBERG, *relatore*. La Commissione è contraria a questo emendamento innanzi tutto perchè si incontrerebbero delle difficoltà burocratiche per escludere dai ruoli i redditi fino a lire 720.000, ed inoltre perchè si tratta di un'addizionale dell'imposta comunale sulle industrie, arti e professioni, la quale dovrebbe seguire la sorte dell'imposta principale. Del resto la legge viene già incontro ai piccoli operatori, esentando tutti coloro che pagano solo la tassa di patente e che finora dovevano pagare anche il contributo.

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo*. Anche il Governo è contrario a questo

emendamento per le stesse ragioni esposte dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Gervasi, Bardellini, Montagnani ed altri, non accettato, nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 9.

Il contributo speciale di cura viene riscosso dal Comune in partita di giro secondo le norme dell'articolo 297 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Il gettito di ogni rata bimestrale dovrà essere versato dall'esattore comunale al tesoriere dell'Azienda autonoma di cura, di soggiorno o di turismo entro gli stessi termini stabiliti per il versamento delle imposte erariali.

I crediti del Comune per il contributo speciale di cura hanno i privilegi stabiliti dall'articolo 2752, ultimo comma, del Codice civile e dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sulla imposta sui redditi di ricchezza mobile approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, subordinatamente ai privilegi spettanti ai crediti per tributi dovuti allo Sato.

Si applica l'articolo 63 del predetto testo unico concernente la responsabilità solidale del nuovo esercente nel caso di trasferimento dell'esercizio di industria e commercio.

Per la iscrizione a ruolo e per la riscossione del contributo speciale di cura si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta degli enti locali.

(*È approvato*).

TITOLO III

Finanziamento degli Enti provinciali per il turismo.

Art. 10.

Entro il limite dello stanziamento di cui al successivo articolo 15, lo Stato concorre alle spese degli Enti provinciali per il turismo con contributi annuali a proprio carico.

L'assegnazione di tali contributi viene disposta con decreto del Commissario per il turismo, tenuto conto delle esigenze dei singoli Enti in rapporto all'importanza turistica della zona di cui essi operano, alla consistenza del patrimonio alberghiero e turistico ed al movimento di forestieri, nonchè in funzione degli interessi del turismo nazionale.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte dei senatori Spasari, De Giovine, Clemente, Ferrari e De Luca Angelo. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Al primo comma, dopo le parole: « Enti provinciali per il Turismo », *aggiungere le altre*: « non aventi sede nelle Regioni autonome a statuto speciale ».

PRESIDENTE. Questo emendamento è stato ritirato. Metto pertanto ai voti il primo comma dell'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul secondo comma è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Busoni, Montagnani, Zucca ed altri. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'assegnazione di tali contributi viene disposta con decreto del Commissario per il turismo nella misura proporzionale a quella che era in precedenza ».

PRESIDENTE. Il senatore Busoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BUSONI. Mantengo questo emendamento, pur riconoscendo che nella sua formulazione forse non risulta troppo chiaro. Spiego perciò che questo emendamento vuol significare che i contributi che sono stati stabiliti e la cui assegnazione deve essere disposta con decreto del Commissario per il turismo dovrebbero essere distribuiti in misura proporzionale a quella che risultava in precedenza l'entrata dei singoli Enti provinciali per il turismo. Questo perchè noi siamo contrari a concedere delle facoltà discrezionali, e poi anche perchè, trattandosi di una legge che non dovrebbe avere lunga vita, in quanto dovrebbe essere sostituita da quella che il Governo ha preso impegno di presentare entro quest'anno, allora, in quella nuova legge, avrà una precisa sistemazione e definizione tutta la materia.

Ci sembra che tuttavia in questo periodo sia un atto di giustizia stabilire, senza facoltà discrezionali, che ciò che viene concesso dallo Stato venga distribuito agli Enti provinciali per il turismo nella misura proporzionale a quella che erano in precedenza le entrate degli Enti medesimi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

BRAITENBERG, *relatore*. La Commissione è contraria, anzitutto perchè la dizione dello emendamento non è chiara. Cosa vuol dire: « a quella che era in precedenza »? Il consuntivo del 1956? Il preventivo del 1957? In secondo luogo, la Commissione è contraria perchè in tal modo si cristallizzerebbe la situazione così come è oggi, senza tener conto del fatto che il turismo è in continuo sviluppo; e ciò andrebbe a svantaggio proprio delle Regioni meridionali, nelle quali il turismo dovrebbe essere particolarmente incrementato.

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Busoni, Montagnani ed altri sul secondo comma dello articolo 10, emendamento non accettato, nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Alla fine dell'articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte dei senatori Piechele, Raffeiner, Caristia, Spagnolli, Molinari, Monni, Benedetti, Sanmartino, Carboni, Page, Lamberti, Azara, Cusenza e Di Rocco. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il comma seguente:

« Per le Regioni indicate nell'articolo 18 la assegnazione dei contributi viene fatta direttamente alle singole Amministrazioni regionali, che provvederanno alla ripartizione fra gli Enti provinciali per il turismo, operanti nella Regione, con i criteri di cui al comma precedente ».

PRESIDENTE. Il senatore Piechele ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PIECHELE. Non devo aggiungere nulla; devo soltanto richiamarmi a quanto ho già esposto in precedenza. Si tratta della difesa di un principio sancito dagli Statuti di autonomia.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

BRAITENBERG, *relatore*. La Commissione è favorevole.

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo*. Per le ragioni che ho fatto presenti nella mia esposizione, che è stata ampia in materia, il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo presentato dai senatori Piechele,

Raffeiner, Caristia ed altri, accettato dalla Commissione e non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 10 nel suo complesso nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 11.

Il contributo annuale a carico delle Amministrazioni provinciali di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, all'articolo 2 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2302, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1319, ed all'articolo 3 del regio decreto 21 agosto 1937 n. 1716, è fissato nella misura del quattro per cento dell'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle arti, industrie, commerci e professioni.

PRESIDENTE. I senatori Zucca, Montagnani, Busoni, Roda, Bardellini, Gervasi e Russo Salvatore hanno proposto la soppressione di questo articolo.

RODA. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Roda, Montagnani ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « è fissato nella misura del 4 per cento » con le altre « è fissato nella misura del 3 per cento ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

BRAITENBERG, *relatore*. La Commissione l'accetta.

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo*. Il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Roda, Montagnani ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 12. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 12.

Il Commissariato per il turismo è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, nei limiti della spesa annua di lire 200 milioni, contributi *una tantum* a favore di Enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività dirette ad incrementare gli impianti turistico-sportivi, il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile.

PRESIDENTE. I senatori Bardellini, Gervasi, Roda, Montagnani, Zucca, Russo Salvatore e Busoni hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

RODA. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Roda e Montagnani hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « nei limiti della spesa annua di lire 200 milioni » con le parole: « nei limiti della spesa annua di 100 milioni ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

BRAITENBERG, *relatore*. La Commissione l'accetta.

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo*. Anche il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Roda e

Montagnani, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Montagnani e Roda hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole « gli impianti turistico-sportivi ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

BRAITENBERG, *relatore*. La Commissione l'accetta.

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo*. Anche il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Montagnani e Roda, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 13. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 13.

Il riscontro della gestione di ciascun Ente provinciale per il turismo è effettuato da tre revisori dei conti, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, uno dal Commissario per il turismo ed il terzo dal Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo.

I revisori compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Ente.

I revisori medesimi sono nominati per un triennio e possono essere confermati.

PRESIDENTE. I senatori Zucca, Bardellini, Montagnani, Roda, Gervasi, Busoni, Russo Salvatore, Valenzi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma le parole: « uno dal Commissario per il turismo ed il terzo dal Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo », con le altre: « e due dall'Ente provinciale per il turismo ».

ZUCCA. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Bussi e De Luca Carlo hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del secondo comma le parole: « Le relazioni dei revisori sono rimesse al Ministero dell'interno, al Ministero del tesoro ed al Commissariato per il turismo ».

Poichè i presentatori dell'emendamento non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunziato.

Metto allora ai voti il secondo comma dell'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul terzo comma non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 13 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 14. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 14.

Nei confronti delle Aziende di cura, di soggiorno o di turismo, i cui bilanci prevedono entrate superiori a lire 50 milioni annui, il riscontro sulla gestione è effettuato da un collegio di tre revisori nominati rispettivamente dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro e dal Commissario per il turismo.

I revisori sono nominati per un triennio e possono essere confermati.

PRESIDENTE. I senatori Montagnani, Busoni, Zucca, Bardellini, Gervasi, Roda, Russo Salvatore e Valenzi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma le parole: « tre revisori nominati rispettivamente dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro e dal Commissario per il turismo », con le altre: « tre revisori nominati rispettivamente dal Ministro del tesoro, dal Commissario per il turismo e dal Consiglio comunale ».

RODA. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Bussi e De Luca Carlo hanno presentato due emendamenti. Il primo tende a sostituire al primo comma le parole: « da un collegio di tre revisori nominati rispettivamente dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro e dal Commissario per il turismo », con le altre: « dai tre revisori di cui all'articolo 13 ». Il secondo emendamento tende a sopprimere il secondo comma.

Poichè i presentatori sono assenti, si intende che abbiano rinunciato agli emendamenti.

Pongo ai voti l'articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 15. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'esercizio 1957-58, di lire 4.500 milioni per l'esercizio 1958-59 e di lire 2.200 milioni per ciascuno degli esercizi successivi.

I relativi finanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro — Commissariato per il turismo.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del Governo. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Per l'applicazione della presente legge viene autorizzata la spesa di lire un miliardo per l'esercizio 1957-58, di lire 4 miliardi e 5 milioni per l'esercizio 1958-59 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi ».

PRESIDENTE. Avverto che un identico emendamento è stato presentato dai senatori Montagnani, Roda, Busoni, Piegari e Bardellini.

ANGELILLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELILLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prendo atto con soddisfazione dei maggiori stanziamenti proposti dal Governo e rivolgo la viva preghiera — anche riferendomi all'articolo 10 di questo disegno di legge, che abbiamo testè approvato e in cui viene stabilito che gli stanziamenti e i contributi previsti per gli Enti del turismo vengono dati in ragione delle esigenze dei vari Enti provinciali — che nella ripartizione di questi stanziamenti si tenga particolarmente conto delle esigenze degli Enti provinciali per il turismo della Regione laziale, di cui ieri ho fatto presente i bisogni in vista del grande avvenimento agonistico delle Olimpiadi, che s'identifica altresì in un avvenimento turistico.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento del Governo?

BRAITENBERG, *relatore*. La Commissione esprime il suo ringraziamento al Ministro del tesoro che, con molta comprensione per i Presidenti degli Enti provinciali per il turismo, ha voluto aumentare gli stanziamenti.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 16.

È autorizzato il versamento allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1957-58 della somma di lire 700 milioni da prelevarsi dal conto corrente infruttifero di Tesoreria concernente la gestione statale dei prodotti industriali.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del Governo. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« È autorizzato il versamento all'entrata dello Stato per l'esercizio 1957-58 delle somme di lire 700 milioni e di lire 300 milioni da prelevarsi dai conti correnti infruttiferi di Tesoreria concernenti rispettivamente la gestione statale dei prodotti industriali e la liquidazione dei beni tedeschi in Italia ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 16 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 17.

All'onere di lire 700 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58 si farà fronte con l'entrata di cui al precedente articolo.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del Governo. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« All'onere di un miliardo di lire derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1957-58 si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 17 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 18.

Restano salve le attribuzioni delle vigenti leggi demandate alle Regioni a statuto speciale in materia di turismo ed industria alberghiera.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'articolo 19 del testo della Commissione è soppresso.

Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 20.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Braitenberg ha proposto un articolo aggiuntivo 20-*bis*. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 20-*bis*.

« Nell'ultimo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito in legge 3 febbraio 1936, n. 413, sono soppresse le parole: " un rappresentante del Segretario federale del P.N.F. " ».

Il senatore Braitenberg ha facoltà di illustrare questo emendamento. Vorrei però fargli presente che esiste una norma di carattere generale che già disciplina questa materia.

BRAITENBERG, *relatore*. In questo caso credo che l'emendamento sia necessario. Esiste effettivamente un decreto legislativo il quale dice che, fino a quando non sarà provveduto alla modifica delle disposizioni di legge, la nomina di quel rappresentante è demandata al Prefetto. Ma da ciò segue che il Prefetto ha due rappresentanti, mentre ne basterebbe, secondo il mio avviso, uno solo. Pertanto, dato che stiamo modificando la legge, sarà bene inserire una disposizione che elimini il secondo rappresentante del Prefetto, che non è che l'ex rappresentante del federale del partito nazionale fascista.

Insisterei, quindi, nell'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo accetta l'emendamento?

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Condivido il pensiero del senatore Braitenberg che non c'è bisogno di due rappresentanti del Prefetto. Credo però che l'emendamento dovrebbe essere diversamente formulato.

JANNUZZI. L'emendamento è formulato in modo da far ritenere che si voglia solo l'eliminazione del rappresentante del partito nazionale fascista.

PRESIDENTE. Senatore Braitenberg, mantiene l'emendamento?

BRAITENBERG, *relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Richiesta ed approvazione di procedura urgentissima per i disegni di legge nn. 2383 e 2384.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. A nome del Ministro di grazia e giustizia, chiedo che si adotti la procedura urgentissima per i disegni di legge nn. 2383 e 2384 riguardanti, rispettivamente, i ruoli e i proventi dei cancellieri.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 53 del Regolamento, per la iscrizione urgentissima all'ordine del giorno di un disegno di legge è richiesta la maggioranza di due terzi. Con questo avvertimento metto ai voti la richiesta avanzata dall'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

I due disegni di legge verranno messi all'ordine del giorno della seduta di domani.

Per la risposta ad un'interrogazione.

PASTORE RAFFAELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE RAFFAELE. Il 21 novembre ho presentato l'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 3341, rivolta al Ministro dei

lavori pubblici. Prego la Presidenza di sollecitare la risposta.

PRESIDENTE. La Presidenza si renderà interprete della sua richiesta presso il Ministro competente.

Annunzio di deferimento all'approvazione di Commissione permanente di disegno di legge già deferito all'esame della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Comunico che, avendo il Governo dichiarato di ritirare la norma contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge n. 2250, norma che conteneva una delega legislativa al Governo, su richiesta unanime dei membri della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) il Presidente del Senato ha deferito all'esame ed all'approvazione della Commissione stessa il disegno di legge: « Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare » (2250-*Urgenza*), già deferito a detta Commissione per il solo esame.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

TOMÈ, *Segretario*:

Al Ministro del tesoro, per sapere se non ritenga di intervenire presso lo speciale Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, a cui sono devolute le liquidazioni di Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, affinchè l'Ufficio stesso che, a quanto risulta, intende negare al personale licenziato da Enti posti in liquidazione e soppressi l'indennità di preavviso, non violi apertamente le norme della legge civile e quelle dell'articolo 12 della legge n. 1404 del 1956. Infatti la predetta indennità di preavviso venne pienamente riconosciuta dal Ministro del tesoro, onorevole Gava, nella seduta del 26 gennaio 1956, in sede di discussione di emendamenti proposti dall'interrogante per il citato articolo 12. In tale occasione infatti, sia il relatore di maggioranza, onorevole Trabucchi, sia il ministro Gava, osservavano che per il « trattamento di liquidazione » si comprende sia il preavviso che l'anzianità (1332).

BITOSSI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se intenda interporre i suoi buoni uffici presso il Ministro dei lavori pubblici, onorevole Togni, al fine di indurre quest'ultimo a concedere un appuntamento a una delegazione composta dal Sindaco e dai capigruppo di tutti i partiti del Consiglio comunale di Ferrara, accompagnati da tutti i parlamentari ferraresi, al fine di sottoporre al Ministro stesso alcune urgenti questioni inerenti all'edilizia popolare di quella città.

L'intervento dell'interrogante, che si è affiancato del resto a quello di altri più autorevoli parlamentari, non ha purtroppo avuto successo, non avendo avuto esito le molte telefonate, nè avendo avuto risposta un telegramma inviato a tal fine, ormai quindici giorni fa, all'onorevole Ministro (1333).

ROFFI.

Al Ministro della difesa, per conoscere se non ritenga opportuno disporre, valendosi delle facoltà dell'articolo 128 del testo unico della legge sul reclutamento dell'Esercito, la dispensa dal compiere la ferma di leva dei giovani delle classi 1932 ed eventualmente anteriori, che — in seguito al concorso del rinvio per motivi di studio e del riconoscimento di temporanea non idoneità — siano stati rinviati alla chiamata alle armi della classe 1937.

Tali giovani, il cui numero è assai limitato e le cui condizioni di salute non sono perfette, verrebbero a prestare il servizio militare in età di circa 28 anni (1334).

CERUTTI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali alla cieca civile Sarrone Maria, residente a Mombaruzzo (Asti), dal mese di

giugno 1957 non vengono più corrisposti gli assegni (3556).

FLECCHIA.

Al Ministro del tesoro, per conoscere lo stato del ricorso prodotto il 12 gennaio 1957 dal signor Mengoli Gismondo, padre del partigiano Mengoli Alfio deceduto in seguito a malattia contratta, quale combattente, durante la guerra di liberazione nazionale (posizione numero 547248) (3557).

FLECCHIA.

Al Ministro del tesoro, per conoscere l'esito della domanda di concessione della pensione di guerra prodotta dall'invalido di guerra Ivaldi Giuseppe di Giovanni nato il 12 settembre 1907 a Maranzano (Asti), al quale, con decreto ministeriale n. 2744080 del 1947, vennero liquidati gli assegni di un quadriennio. Domanda motivata a causa di persistenza aggravata dell'infermità contratta in guerra (3558).

FLECCHIA.

Al Ministro del tesoro, per conoscere l'esito del ricorso inoltrato da tempo alla Corte dei conti dalla signora Guelfo Rosa vedova Monticone residente ad Asti, madre del caduto in guerra della classe 1914 Monticone Attilio (3559).

FLECCHIA.

Al Ministro del tesoro, per conoscere lo stato del ricorso n. 4781012, prodotto dalla signora Scarzella Maria Vittoria residente a Rocca d'Arazzo (Asti) madre del caduto Masenga Battista, e da tempo presso la Corte dei conti (3560).

FLECCHIA.

Al Ministro delle finanze, se non ritenga di dover richiamare i dipendenti Uffici distrettuali perchè, una volta accertato a favore de' contribuente il diritto a rimborso di imposte e tasse indebitamente pagate, si proceda alla restituzione dei loro relativi importi colla maggiore possibile speditezza, dimostrando con ciò al contribuente che lo Stato non applica, nei di lui confronti, come purtroppo frequentemente offre motivo di credere, una duplice morale: quella di pretendere per sè pronti, puntuali pagamenti, mentre da parte sua è lecito ritardarli all'infinito (3561).

MARCHINI CAMIA.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica Amministrazione, premesso che l'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, numero 64, autorizzava il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad avvalersi stabilmente di personale fornito di laurea del soppresso Ufficio nazionale statistico economico (U.N.S.E.A.), già riassunto in servizio in applicazione dell'articolo 7 della legge predetta;

che la scelta per la nomina di 115 unità del personale stesso ebbe luogo mediante appositi concorsi per titoli, in base a norme stabilite con decreto del Ministero dell'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;

che a tale personale vennero assegnate le qualifiche allegate alla tabella della citata legge n. 64, e gli venne altresì riconosciuto il trattamento economico degli impiegati statali di grado corrispondente a quello che ricopriva nell'U.N.S.E.A., dopo la parificazione disposta con decreto interministeriale del 31 maggio 1947;

che nel gennaio 1955, allo scopo di chiarire alcune incertezze di interpretazione sulla posizione giuridica del personale in parola, fu emanata la legge 5 gennaio 1955, n. 2, che modificò l'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, e stabilì che alle 115 unità nominate venissero applicate, in base ai citati concorsi, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

che, a seguito di tale legge, il personale di cui trattasi, ritenendo definitivamente chiarita la propria posizione giuridica, che si identificava con quella degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato legittimamente si attendeva di vedersi inquadrato nei ruoli ordinari del personale del Ministero dell'agricoltura;

che a ciò non si è tuttora provveduto, ma anzi con l'articolo 14 del decreto 11 gennaio 1956, n. 19, del Presidente della Repubblica, si è soppresso il terzo comma dell'articolo 9 della legge n. 64, per cui sono stati eliminati i previsti scatti quadriennali del 10 per cento sullo stipendio del personale ex U.N.S.E.A., assunto con regolari concorsi per titoli;

constatato che nulla sino a questo momento si è fatto di definitivo in favore di questo benemerito personale che si trova sacrificato nella carriera, danneggiato economicamente e moralmente, interroga per sapere quali provvedimenti si intendono adottare per offrire la possibilità, agli ex dirigenti dell'U.N.S.E.A., di seguire una carriera regolare, come di diritto spetta ad ogni dipendente dello Stato, inserendoli nei ruoli ordinari del Ministero cui appartengono, oppure istituendo un ruolo speciale, sino ad esaurimento, riservato alle attuali residue unità del gruppo dei 115 (3562).

MARCHINI CAMIA.

Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere i motivi che tuttora ostacolano la sistemazione giuridica del personale del Commissariato generale anticoccidico con sede in Catania (3563).

IORIO, ALBERTI, GRAMMATICO.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero, dell'industria e del commercio, per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per rimediare alla situazione di evidente ingiustizia a carico dei produttori di bietole e della economia nazionale causata da una clausola introdotta a richiesta degli industriali zuccherieri, nell'accordo stipulato in sede ministeriale il 13 marzo 1957. Tale clausola che prevedeva la costituzione di una «Cassa conguaglio per l'esportazione dello zucchero fino alla concorrenza di 3 milioni di quintali, e con il concorso dei bieticoltori attraverso la trattenuta di lire 2 per Kg. di zucchero prodotto nel 1956 e lire 0,50 per Kg. di zucchero prodotto nel 1957, si è rilevata come strumento di indebito lucro a carico dei bieticoltori. Infatti, mentre in base all'accordo predetto gli industriali zuccherieri hanno effettuato le trattenute ai bieticoltori per la « Cassa conguaglio » e nello stesso tempo hanno proceduto all'operazione di esportazione, si rileva, dal notiziario ISTAT (dicembre 1957), che alla data del 30 novembre 1957 erano stati esportati quintali 3.425.656, quindi 4.256 quintali in più del concorso, per un importo complessivo di lire 35 miliardi e 427 milioni, ad un prezzo medio, quindi, di lire 103,41 per Kg.

Al momento della costituzione della « Cassa conguaglio », cioè nel definire il concorso dei bieticoltori, si prevedeva che il prezzo di esportazione avrebbe potuto raggiungere il massimo di lire 93 il Kg., l'operazione si è svolta, di conseguenza, con un maggior realizzo per gli industriali di oltre tre miliardi e mezzo di lire.

Secondo i dati pubblicati dall'I.N.E.A., nella annata 1956 sono stati prodotti 8.985.664 quintali di zucchero, mentre è prevista per il 1957 una produzione di quintali 7,5/8 milioni il che dà luogo ad una trattenuta complessiva per la « Cassa-conguaglio » di circa 2 miliardi e 200 milioni di lire contro una previsione di gettito inferiore ai due miliardi.

Sulla scorta dei dati relativi all'esportazione è evidente l'aperta violazione, da parte degli industriali, dell'accordo del 13 marzo 1957 per i quantitativi esportati, mentre, come risulta da notizie dirette, si stanno effettuando considerevoli importazioni di zucchero per arrivare alla saldatura con la prossima campagna; essendo stata provocata — contro gli interessi dell'economia nazionale — a scopi speculativi, una artificiosa carenza di prodotti per il consumo.

Pertanto, gli interroganti chiedono se non si ritenga necessario che:

1) siano convocate le parti per discutere un nuovo contratto di coltivazione a valere dalla campagna 1958;

2) siano restituite integralmente le somme trattenute ai bieticoltori poichè per il maggior realizzo nelle esportazioni sono caduti i presupposti per il concorso dei bieticoltori nello smaltimento delle giacenze;

3) siano ritirate le licenze di importazione di zucchero;

4) siano prese misure fiscali onde incamerare gli illeciti profitti di speculazioni (3564).

BOSI, BOLOGNESI, RISTORI, BARDELLINI, BUSONI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per chiedere notizie in merito ai risultati dei concorsi banditi con decreto 15 marzo 1956 (reg. Corte dei conti 16 maggio 1956, reg. 29 p. 297) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 1956, n. 157 p. 1828 per i posti di ruolo vacanti nei Conservatori di musica di Stato. Risulta che le Commissioni furono radunate nell'autunno 1956 e riconvocate nel corso dell'anno 1956-57. Sinora nessuna notizia ufficiale sui risultati è stata diramata dal Ministero (3565).

ROFFI.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 7 febbraio 1958.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica venerdì 7 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore DONINI, per il reato di offesa al prestigio del Sommo Pontefice (articolo 8, capoverso, del Trattato Lateranense, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, 57 e 278 del Codice penale e articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (*Doc.* XVIII).

contro il senatore DONINI, per i reati di offesa all'onore del Pontefice (articoli 57 e 278 del Codice penale, 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317, e 8 della legge 27 maggio 1929, n. 810) e di vilipendio alla religione dello Stato (articolo 57 e 403 del Codice penale) (*Doc.* XXVII).

contro il senatore NEGARVILLE, per il reato di propaganda ed apologia sovversiva (articolo 272 del Codice penale) (*Doc.* L).

contro il signor LISSANDRELLO Corrado, per il reato di vilipendio al Parlamento (articoli 290 del Codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (*Doc.* XCVI).

contro il signor CIPOLLA Gioacchino, per il reato di vilipendio al Parlamento (articoli 290 del Codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (*Doc.* XCIX).

contro il senatore ASARO, per il reato di affissione di manifesto senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza (articolo 113, in relazione all'articolo 17, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (*Doc.* CXV).

contro il senatore MANCINELLI, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341, ultima parte, del Codice penale) (*Doc.* CXX).

contro il senatore BOSI, per il reato di vilipendio alle forze armate (articolo 290, capoverso, del Codice penale) (*Doc.* CXXI).

contro il senatore BATTAGLIA, per il reato di lesioni colpose gravissime (articolo 490 del Codice penale) (*Doc.* CXXIII).

contro il senatore PASTORE Raffaele, per il reato di vilipendio continuato al Governo e alle Forze di polizia (articoli 290 e 81, capoverso, del Codice penale) (*Doc.* CXXVIII).

contro il senatore PASTORE Raffaele, per i reati di partecipazione a corteo non autorizzato (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) e grida sediziose (articolo 654 del Codice penale) (*Doc.* CXXIX).

contro il senatore ASARO, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341 del Codice penale) (*Doc.* CXXXV).

contro i signori RAUTI Giuseppe e OCCHINI Ludovico Oddo, per il reato di vilipendio alle Assemblee legislative a mezzo della stampa (articoli 290 e 57 del Codice penale) (*Doc.* CXL).

II. Interrogazioni.

III. Discussione dei disegni di legge:

Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie (2383-*Urgenza*).

Modificazione del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (2384-*Urgenza*).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Partecipazione della Core dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (97).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

2. MONTAGNANI ed altri. — Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali (1854-*Urgenza*).

Istituzione di licenze obligatorie sui brevetti per invenzioni industriali (2235).

3. Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1941-42 al 1947-48 (53).

Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1948-49 (591).

4. Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1948-49 (1708) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1949-50 (1709) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1950-51 (1710) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Conti consuntivi del Fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43 (433) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Modificazione all'articolo 238 del Codice di procedura penale (1870) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. SANTERO e BENEDETTI. — Modifica all'articolo 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1665).

8. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — MAGLIANO. — Scadenza del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione (592-*bis*) (*In prima deliberazione*: *approvato dal Senato il 25 luglio 1957 e dalla Camera dei deputati il 3 ottobre 1957*),

9. CIASCA. — Decentramento di uffici dal capoluogo a centri della Provincia (1202).

10. Deputati DI GIACOMO ed altri. — Istituzione della provincia di Isernia (1902) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11. MAGLIANO. — Istituzione della provincia del « Basso Molise » (1898).

12. Deputati SEGNI e PINTUS. — Istituzione della provincia di Oristano (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

13. CAPORALI. — Istituzione della provincia di Lanciano (1451).

14. TOMÈ ed altri. — Costituzione della provincia Destra Tagliamento con capoluogo Pordenone (1731).

15. LIBERALI ed altri. — Costituzione della provincia del Friuli Occidentale con capoluogo Pordenone (1770).

16. CIASCA. — Costituzione della provincia di Melfi (1896).

17. SALOMONE. — Istituzione della provincia di Vibo Valentia (1913).

18. Deputati PITZALIS e FRANCESCHINI Francesco. — Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi (2112) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

19. Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e abrogazione della legislazione sul-

le migrazioni interne e contro l'urbanesimo (1678).

20. Prevenzione e repressione del delitto di genocidio (2009).

21. PALERMO ed altri. — Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione a favore degli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa trattenuti in servizio volontariamente (378).

22. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chiurgici (324).

23. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

24. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

25. LAMBERTI. — Assunzione nei ruoli statali degli insegnanti delle scuole secondarie di enti pubblici dichiarate soppresse per la loro sostituzione con analoghe scuole statali (1124).

26. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'OVRA (810-*Urgenza*).

27. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

28. SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).

6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

29. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

30. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

31. Deputato MORO. — Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche (142) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

32. TERRACINI ed altri. — Disposizioni relative all'esercizio della funzione di assistente per coloro che in conformità dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, hanno conseguito il certificato di idoneità nell'arte odontotecnica (866).

VI. Seguito della discussione dei disegni di legge:

PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

La seduta è tolta (*ore 20,30*).

Dott ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti